Anno 1872. Roma - Martedì, 9 Aprile Num. 99.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25; Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 734 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Ministro della Guerra è autorizzato a chiamare gli uomini arruolati pel contingente di 2ª categoria della classe 1850 alla sede dei distretti militari per incorporarli ed istruirli nelle armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

Il N. CCXXXVIII (Serie 2ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione adottata per la modificazione degli statuti dall'assemblea generale degli azionisti della Banca di credito italiano, tenuta simultaneamente a Firenze ed a Parigi il 21 febbraio 1872;

Vista la dichiarazione del Consiglio d'Amministrazione in data del 27 stesso mese, costatante la validità di detta deliberazione;

Visti i Reali decreti del 24 aprile 1863 e 29 luglio 1865, numeri DCCXIX e MDCLXVI, e lo statuto di detta Società stato con essi approvato e modificato;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvate ed introdotte nello statuto della Banca di credito italiano sedente in Firenze le modificazioni e aggiunte seguenti:

a) Nell'art. 4, dopo le parole: « La capitale del Regno d'Italia, » si aggiungono queste: « salva l'osservanza della convenzione approvata con R. decreto 2 dicembre 1870, n. 6064;

b) Al primo paragrafo dell'art. 11 si aggiunge la clausola: « e previa l'autorizzazione governativa. »

c) L'art. 26 è abolito, e vi è sostituito questo:

« Art. 26. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di consiglieri non maggiore di quindici e non minore di sette; due terzi dei consiglieri dovranno essere residenti nel Regno.

« Essi sono nominati dall'assemblea generale degli azionisti.

« Si rinnovano per metà ogni anno; se il loro numero è dispari, nel primo anno se ne rinnova la metà più uno, nel secondo il rimanente; nel primo anno si procede al sorteggio di quelli che debbono essere surrogati; in seguito decide l'anzianità;

« Sono sempre rieleggibili. »

d) Gli articoli 32 e 33 sono soppressi e vi si sostituiscono i seguenti:

« Art. 32. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario che intervenga all'adunanza la metà più uno dei membri componenti l'intiero Consiglio, e che la deliberazione sia adottata alla maggioranza assoluta di voti; oppure, intervenendo i consiglieri in una proporzione minore, che la deliberazione raccolga cinque voti unanimi. »

« Art. 33. In caso di parità il voto del presidente è preponderante. Nessuno può votare per procura in seno del Consiglio. »

e) Gli articoli 35 e 36 sono aboliti.

f) Nell'art. 39 sono abolite le parole: « durante lo stesso periodo di dieci anni dalla costituzione della Società. »

g) Tra il primo ed il secondo capoverso dell'art. 53 è inserto questo paragrafo: « Nei casi previsti dall'art. 148 del Codice di commercio l'assemblea generale avrà il diritto di eleggere nel proprio seno volta per volta il suo presidente. »

h) Nell'art. 46 si aggiunge questa disposizione:

« Il resoconto annuo dovrà essere trasmesso al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio tosto che sia stato approvato dall'assemblea generale, e dovrà essergli trasmessa anche la situazione mensile dei conti di cui all'art. 8. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 10 marzo 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

S. M. si è degnata nominare nell'ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, con decreti del 10 marzo 1872:

A cavaliere:

Billia cav. Adolfo, ingegnere di 2ª classe, direttore di costruzione per le ferrovie Calabro-Sicule;

Tabboni Angelo, ingegnere e sottodirettore per la costruzione delle ferrovie id.;

Artom Emanuele, id. id. id.;

Suppa Francesco Saverio, ingegnere nel Genio civile al servizio della provincia di Napoli;

Coppola Liberio, ingegnere di 3ª classe, ff. di sottodirettore delle ferrovie Calabro-Sicule;

Fracasso Giacomo, ingegnere, id. id.;

Pascale Carlo, id., id. id.

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, con decreti del 10 marzo:

Ad uffiziale:

Carbonazzi cav. Giuseppe, consigliere di Corte d'appello a riposo, con titolo e grado di presidente di sezione onorario.

A cavaliere:

Casorati Luigi, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Roma;

Aquila cav. Antonio, consigliere della Corte d'appello di Trani.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione.*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della seguente rendita iscritta al consolidato 5 p. 0[0 presso questa Direzione Generale del Debito Pubblico:

N. 45048, *Gravier Delfina* fu Patrizio moglie di *Tencone Enrico*, domiciliata in Torino, per lire 70, allegandosi l'identità della sopra nominata persona con quella di *Tencone Delfina* fu Patrizio moglie di *Gravier Enrico.*

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 16 marzo 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Si è chiesto lo svincolo di una rendita di lire 225 iscritta al num. 152351 del consolidato 5 per 0[0 (Napoli) intestata a *Di Donato Teresa fu Gaetano* moglie di *Malera Giovanni*, e ipotecata nell'interesse di *Tramontano Maria Giuseppa fu Gaetano*, allegandosi l'identità di questa ultima con *Tramontano Maria Giuseppa fu Paolo.*

Si diffida chiunque può avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza opposizione, si darà corso alla domanda.

Firenze, 17 marzo 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica e la traslazione della rendita di lire 5, rappresentata dalla iscrizione n° 135,022 dei registri di Napoli, intestata a Gallarano Giovanni fu Carmine, minore, ecc., ecc., allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Gallerano Giovanni fu Carmine, in oggi maggiorenne, ecc., ecc.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita da questa Generale Direzione la chiesta operazione.

Firenze, 12 marzo 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

VARIETÀ

RELAZIONE

sul concorso al premio Ravizza per l'anno 1871

Nel luglio 1870 la Commissione, rendendo conto degli scritti presentati sul quesito *intorno ai giurati* proposto pel *premio Ravizza* del 1869 (1), compiacevasi del fatto che un numero di concorrenti, molto superiore a quello degli anni antecedenti, avesse risposto all'invito; giacchè in questo applicarsi di tanti ingegni a studii severi e di grandissima utilità pel buon ordinamento della nazione ravvisava un lieto sintomo di patriotismo e d'intellettuale progresso fra gli Italiani: ma sebbene avesse trovato meritevoli di molto encomio parecchi dei *sedici lavori* sottoposti al suo giudizio, pure, nel desiderio di ottenere un'opera che riuscir possa di onore al paese e di sussidio alle riforme legislative sui giurati che si vanno preparando, deliberò di sospendere il conferimento del premio, e di riproporre pel 1871 lo stesso tema con premio raddoppiato.

Or eccoci ad esporre i risultati del nuovo concorso: al quale fu presentato un numero ancor maggiore di Memorie (2), alcune delle quali già prodotte nel 1869, ed ora più o meno modificate; altre, e non delle meno lodevoli, che si fanno innanzi per la prima volta alla gara.

Se non che la mole e il numero delle medesime, insieme colla necessità di non estendere soverchiamente questa relazione, ci costringono a limitarci ad esporre, anzichè le opinioni, i pregi e le mende dei singoli elaborati, un breve riassunto statistico dei medesimi, da cui possa facilmente vedersi quali siano le idee prevalenti fra i tanti studiosi che si occuparono di questo argomento.

E qui osserviamo anzitutto che, nel breve tratto tra l'uno e l'altro concorso, è diminuito sensibilmente il numero degli avversari del Giurì: giacchè, mentre nel 1869 si dividevano pressochè in due parti eguali gli scritti favorevoli ed i contrari, nel 1871 *quattro soltanto*, cioè i n. 3, 9, 10 e 15 si schierano fra gli oppositori e gli altri *tredici* se ne mostrano fautori.

E così doveva naturalmente succedere. Poichè nelle istituzioni sociali di molto momento, a meno del caso che rechino in pratica gravissimi e incontestabili inconvenienti, il solo aver esistito da qualche tempo è ragion sufficiente di ulteriore esistenza: venendo esse col volgere degli anni sempre meglio intese, ed entrando quasi inavvertitamente nelle abitudini dei cittadini, per modo che il toglierle o mutarle senza un assoluto bisogno sarebbe poi improvvido e pericoloso.

Senz'uopo adunque di fare appoggio sugli argomenti un po'scolastici e molto contestabili dell'illustre Pisanelli, seguiti e qualche volta esagerati da gran parte dei concorrenti, intorno all'asserita *superiorità* dei giurati, come più *indipendenti*, più *imparziali*, più *solerti*, più *esperti del cuore umano* che non i giudici magistrati; basta l'osservare che i giurati funzionano già da oltre un decennio in Italia, che il popolo in generale ha fiducia nei loro giudizii, e che in tutto questo tempo l'istituzione ha dato risultati soddisfacenti, per convincersi che la medesima deve essere studiata all'intento di condurla a maggior perfezione, anzichè a distruggerla.

Non regge quindi l'obiezione desunta dai difetti, che si dicono ad essa intrinseci ed irreparabili: giacchè un attento e spassionato studio dei medesimi mostra che sono nella massima parte emendabili; e le molte e svariate riforme suggerite dalle Memorie che stiamo esaminando mirano appunto ad apporvi gli opportuni rimedi, come si vedrà in appresso.

Nè l'aumento pur troppo grave di reati verificatosi in Italia dopo l'attuazione della procedura coi giurati è argomento atto a provare una diminuita difesa sociale a causa di soverchie assoluzioni da essi pronunciate; perchè tale aumento si verificò non soltanto in Italia, ma anche presso le altre nazioni; perchè, se presso noi esso fu maggiore, se ne spiega naturalmente la cagione nei mutamenti economici e politici e nel sommovimento sociale che in questi anni agitarono la patria nostra; perchè infine vediamo che si manifesta in proporzioni pressochè eguali tanto nelle provincie dove la media dei verdetti assolutorii fu affatto regolare, come in quelle (per esempio in Sardegna), dove le assoluzioni ammontarono quasi al doppio.

Del resto giova qui avvertire, che l'opposizione di molti al Giurì trae origine in gran parte dal punto di vista da cui partono, considerandolo come un'istituzione esclusivamente o almeno principalmente giudiziaria; mentre invece la sua introduzione in Italia e presso altre nazioni, ed il suo sviluppo, derivò da considerazioni giuridiche e politiche ad un tempo, come conseguenza naturale e necessaria delle libere forme di governo e come garanzia di libertà.

Meglio però d'ogni ragionamento a priori valgono al caso le indagini e le notizie positive sugli effetti dell'istituzione: ed è appunto perciò che il proposto quesito esige che vengano *esposti i risultamenti che se n'ebbero in questi anni.*

Nell'antecedente relazione dovemmo notare in generale una qualche deficienza in questa parte dei lavori presentati al concorso: quelli invece ultimamente prodotti vanno quasi tutti forniti di opportuni studi e di interessanti dati statistici. Il n. 5 sotto questo aspetto si distingue sugli altri per maggiore abbondanza di notizie raccolte dalle statistiche ufficiali, da giornali legali, dai rendiconti dei procuratori generali e da altre fonti italiane e straniere; non senza avvertire però che, in mezzo alla gran copia di cifre riportate, s'incontra qualche inesattezza (3), che può facilmente essere corretta. Vanno pur lodati per ricchezza di tavole sinottiche e di utili elementi di confronto coi giudizi d'altri paesi i n. 2, 6 e 7: nè di dati preziosi ed istruttivi ponno dirsi mancanti i n. 12, 15 e 17. Quest'ultimo anzi, che è lavoro di un valentissimo avversario del Giurì, e la cui monografia nel concorso del 1869 portava il n. 12, a sostegno della sua tesi aggiunse anche una raccolta di casi particolari verificatisi presso una sola Corte, nei quali, secondo l'autore, i difetti attribuiti ai giurati sono rilevati indubbiamente.

È certo che, se le cifre statistiche vanno accolte con grande cautela nelle indagini di scienze morali, con grandissima lo devono essere quelle relative ai giurati, mancandoci ogni mezzo di scandagliare il merito intrinseco delle loro decisioni, attesa la mancanza assoluta di motivazione del verdetto monosillabico; ed essendo moltissime le cause che ponno aver influito sulle medesime: come la maggiore o minore diligenza delle diverse sezioni d'accusa nell'appurare i fatti con tutte le loro circostanze aggravanti e scusanti, la maggiore o minore facilità delle medesime di correzionalizzare i crimini entro i limiti permessi dalla legge, la qualità dei reati prevalenti nelle singole provincie, e così via (4).

Riassumendo però i risultamenti di fatto esposti dai concorrenti, possiamo concluderne: che in generale le decisioni dei giurati in Italia diedero una proporzione di assoluzioni e di condanne poco diversa da quelle che offrono sia le magistrature permanenti negli anni immediatamente anteriori dell'introduzione del Giurì, sia quelle che funzionano contemporaneamente pei reati correzionali — che anche guardando ai giudizii pronunciati presso altre nazioni, dove l'istituzione è antichissima, o almeno di data molto anteriore, i nostri verdetti non scapitano al confronto — che se in alcuni casi la stampa ebbe a fare appunti o a muover biasimo di qualche decisione dei giurati, questo il più delle volte derivò da taluna particolarità del fatto o della procedura sfuggita alla osservazione di chi giudica da lontano e senza sufficienti cognizioni, oppure fu effetto di circostanze specialissime di tempo, di luogo, di persone — che se in fine verificossi davvero qualche errore o qualche scandalo, trattasi di fatti isolati e rarissimi, che perdono ogni importanza a fronte delle molte migliaia di decisioni conformi all'equità ed alla giustizia, e attestano piuttosto la naturale imperfezione della natura umana che non un vizio grave e inseparabile dall'istituzione:

APPENDICE

(13)

LORLE

RACCONTO DI BERTOLDO AUERBACH

PRIMA VERSIONE ITALIANA

fatta con l'approvazione dell'autore

DA EUGENIO DE BENEDETTI

(*Continuazione* — Vedi numero 98)

Il ragazzo se ne andò via mortificato con la sua gabbia.

L'oste presa la frusta del calessino diede una frustata al cavallo che s'inalberò così forte che Martino penò a frenarlo.

— Vedi — disse l'oste a Reinardo — quando si parte da casa, al cavallo ci vuole una frustatina, affinchè sappia che si ha la frusta con noi, e così spesse volte non accade più di avere da adoprarla in tutto il viaggio. Così accade con le donne. Bisogna far sentir loro subito chi è il padrone, e le cose andranno bene, nè si avrà da por mano alla frusta. Ma, badiamo, v'è, le redini bisogna sempre tenerle salde!

L'oste sorrideva a questo suo saggio discorso, ma la giornata era davvero disgraziata per lui; per quante stupende arguzie sapesse dire, non gli badavano più che tanto.

La Lorle stava piangendo colla testa in seno della mamma, e pareva che stesse per venir meno dall'angoscia.

La mamma disse al padre:

— Ma, vecchio mio, mi pare che potresti pure dire qualche cosa di meglio a tua figlia che sta per lasciarci, e forse per sempre..... — e qui serrò le labbra convulsivamente, senza poter più profferire parola.

Improvvisamente parve che l'oste provasse l'effetto di chi riceve un secchio d'acqua sul capo; depose la frusta nel legno, e disse:

— Or bene, adagino dico io, adagino. Lorle, io ti vo' dire di non piangere, di non affannarti, se mai avrai bisogno di denaro, di qualunque cosa, sai di avere tuo babbo, e se avrai un figliolo, i padrini tu sai dove cercarli, inteso? Ora, ti ripeto, non piangere, io non posso soffrire che si pianga, smetti di piangere, se nò, ve', com'è vero Dio, me ne vo.

Ciò detto si tirò il cappello sugli occhi, serrò i pugni, e ripigliò:

— Vedi, per me tu non hai prezzo: non ci sono milioni che ti paghino. Professore, senti, se alle volte fossi pentito, vien qua, lascia la mia Lorle, che me la tengo qua.

La giovane sposa aprì gli occhi sorridendo, e porse la mano al padre che proseguì:

— Senti, professore, ho un'altra cosa a dirti, rimanti qui con la Lorle, manda al diavolo quei signori della città, che puoi fare senza di loro! Tu sei mio genero, e pigli tu la direzione della casa, divieni tu l'oste al *Tiglio*, chè io ti cedo ogni cosa. Fa a modo mio, riponiamo i bauli, e rimanete qui amendue.

— E l'arte mia, il mio impiego? — chiese Reinardo.

— Eh: di questo non ti so che dire — rispose il padre pigliando fra le sue la mano della Lorle, e mordendosi le labbra per nascondere l'impressione che si era impadronita del suo viso.

La madre prese Reinardo in disparte, e gli disse:

— Vi prego soltanto di guardar sempre di buon occhio la mia Lorle, che delle fanciulle a quella maniera non ce n'è altre sotto la cappa del sole. Ha un cuore tanto delicato, che se ha qualche dispiacere la si sforza di nasconderlo, quand'anche ne avesse a morire.... badate che con quegli abiti da signora non pigli qualche costipazione, che non ci è abituata. E dove vi fermerete questa notte fatele fare una buona zuppettina, fatela mangiare, che ne ha bisogno. Poverina, oggi non ha mangiato nulla e.... pensate anche spesso a vostra mamma ch'è lassù in paradiso.... ed il Signore Iddio vi guardi!

La mamma non disse più quasi nulla alla Lorle, e lisciandole con la destra il bel mantello che aveva addosso, le chiese soltanto:

— E hai caldo? abbiti riguardo chè verso sera si sente maggior freddo, massime in viaggio.

La Lorle ammiccava di sì, ma non poteva proferire parola.

In quella l'oste gridò:

— Stefano! portaci ancora una bottiglia di quello buono! Alla tua salute professore! bevi anche tu, e tu pure Lorle, dà retta a me.

— Sì — disse la madre — bevi, che ti riscalda un poco e ti fa bene.

La Lorle dovette bere, ed una lagrima le cadde nel bicchiere.

Finalmente la sposa fu aiutata a salire in calesse, e mentre Reinardo stava per salire anche esso, l'oste gli diede ancora un gran colpo sulla spalla, dicendogli:

— Levati di qui, mascalzone, cristiano rinnegato che mi porti via la figliuola!

A questo punto cominciarono carezze senza fine tra il padre e la Lorle che tra le lagrime non potè trattenersi dal sorridere.

— Ora, animo, in nome di Dio, andatevene pure! — esclamò l'oste.

I sonatori, che in tutto questo tempo erano stati silenziosi spettatori, presero a sonare una marcia vivacissima, ed il calesse si allontanò....

Chi si trovò al partire di una persona che gli sia cara, e si sentì attratta con ogni forza dell'anima verso la persona partita, può comprendere con qual cuore i nostri due vecchi assistessero alla partenza della loro diletta creatura.

Alla madre pareva che venisse mancando il terreno sotto i piedi, come se una forza arcana la trascinasse via, ed intorno a lei nulla più rimanesse di fermo. Sua figlia, ch'ella aveva portata tanti mesi in seno, che per tanti anni aveva avuta sotto gli sguardi, nel silenzio della notte, come nel frastuono del giorno, era andata via, lontano, lontano. E nondimeno la povera donna teneva la mano chiusa forte come se reggesse la figlia lontana per un legame dello spirito.

Ad un tratto diede un gran grido e cadde nelle braccia di suo marito.

Gli astanti li riguardavano commossi.

Il parroco s'ingegnava di sollevare l'animo di quei poveretti con parole confortevoli. La madre rivolse a lui il viso lagrimoso e scotendo il capo in segno negativo. Ma l'oste disse:

— Sta benissimo, dite bene, sì, ma ora è inutile che diciate altro, signor parroco, voi non sapete, non potete sapere che cosa sia dar via una creatura, una creatura nostra.

Il parroco si tacque.

— Entriamo, vecchia mia — ripigliò l'oste pigliando la moglie sotto il braccio, ciò che non usava quasi mai — entriamo; ora v'è bisogna tornare a volerci bene noi. Nei primi anni che si mise su casa, non avevamo figlioli, ed ora di bel nuovo, non ne abbiamo più in casa. Vieni, che s'ha a fare un balletto. Animo, sonatori!

Nella stanza dell'osteria il vecchio avrebbe voluto mutare il suo dolore in collera, e prese a sparlare della nuova usanza di partire subito dopo il pranzo, e piantare lì il ballo a mezzo.

— Fa la figura — ripeteva egli — di una culla senza il bambino.

Intanto la Lorle si era rapidamente allontanata senza volgere gli sguardi indietro. Ella si teneva salda al suo posto, parendole di trovarsi in legno per la prima volta in vita sua.

Fuori del villaggio e sul ciglione della strada stava Wendelino con la sua gabbia. Come gli sposi gli passarono davanti levò l'uccello di gabbia, e lo tenne alto con la mano per mostrarlo più a lungo ai passanti.

Se per caso o a disegno, non si sa, l'uccello gli sfuggì di mano, e Wendelino se ne tornò a casa con la gabbia vuota.

Gli sposi proseguirono il cammino silenziosi, e la Lorle in particolare aveva una folla di pensieri, di cui non riusciva a definirne alcuno.

Giunti alla salita si fermò il legno, ed ella disse:

— Prosegui pure Martino. O perchè hai at-

del che è prova evidente il fatto, che dei giudicati riconosciuti poi erronei ed ingiusti ne registrano gli annali giudiziari di tutte le nazioni, indipendentemente dall'istituzione dei giurati.

Dopo questi cenni della parte statistica degli elaborati che stiamo esaminando, passeremo alla parte critica. Le osservazioni e le proposte di riforme si riferiscono principalmente alle condizioni per esser giurato, alla formazione delle liste, alle dispense, al diritto di ricusa, al potere discrezionale ed al riassunto del presidente, al modo di formolare i quesiti, alla competenza del Giurì, al modo di votare ed al numero dei voti necessari per una decisione. Gioverà dunque parlarne, ma con quella brevità che ci è imposta dalla natura di una semplice relazione.

La retta amministrazione della giustizia è senza alcun dubbio condizione indispensabile di una tranquilla e ben ordinata convivenza sociale. Ma come potrà essa ottenersi senza far uso di opportune cautele nella scelta delle persone cui vuolsi affidarla? E quanto maggiori devon essere queste cautele quando trattisi dei giudici in materia penale, che hanno nelle mani l'onore, la libertà, e fors'anche la vita de' cittadini?

Ecco perchè tutti, senza eccezione, i concorrenti muovono appunti alla nostra legge (5), che non esige le necessarie garanzie di *capacità* e di *moralità* in coloro che sono chiamati alle funzioni di giurato. La dannosa confusione del concetto di elettore politico con quello di giudice cittadino, la soverchia tenuità del censo, l'insufficienza di coltura, tollerata colla disposizione che basti al giurato saper leggere e scrivere, sono inconvenienti generalmente rimarcati e biasimati.

Vari poi sono i rimedi suggeriti. Alcuni opinano doversi elevare la cifra del censo: altri, e sono i più, osservano che questo costituisce una presunzione troppo indiretta ed incerta di capacità, e vorrebbero fossero sostituite altre presunzioni più stringenti e probabili, come l'aver conseguito un grado accademico, l'aver assolto un certo corso di studi, l'essere addetto all'insegnamento, l'aver pubblicato qualche opera letteraria o scientifica, il coprire pubblici impieghi, l'esercizio di una professione per la quale sia indispensabile un certo grado di coltura, e così via; v'ha infine chi non vuole presunzioni di specie qualsiasi, ma esige prove dirette di dottrina e di intelligenza.

Per aumentare poi il numero dei giurati, che sarebbe forse soverchiamente stremato dalle più rigorose condizioni fin qui accennate, parecchie Memorie (i numeri 2, 4, 7, 13, 14, 17) suggeriscono di diminuire l'età necessaria fino ai 25 anni, e taluna anzi direbbe fino ai 21, osservando che se la legge stima un cittadino a 21 anni capace d'amministrare e di godere il pieno esercizio dei diritti civili, deve anche ritenerlo dotato d'intelligenza sufficiente per le funzioni di giurato. — Del resto gioverà qui l'avvertire, che quando parlasi di *capacità* del giudice cittadino deve intendersi non solo *l'intelligenza*, ma anche *l'esperienza della vita*, la quale non può trovarsi sufficiente in età troppo giovanile, e più ancora tale *maturità di carattere* da non lasciarsi con soverchia facilità dominare dalla parte sentimentale a detrimento della razionale: perocchè la funzione del giudicare è, e deve conservarsi eminentemente razionale e non sensitiva. Guai se alle funzioni di giurato saranno assunti uomini che lascino prevalere il senso sulla ragione!

Ma qualunque sia il sistema che si voglia adottare per assicurarsi della *capacità* dei giurati, il più difficile sta poi nel modo con cui procurarsene la prova e formare le liste di servizio. — Di qui nuovi rimarchi alla legge attuale.

Si lamenta, in generale dai concorrenti il fatto, che, sia per opera delle Commissioni municipali (6), incaricate di formare la prima lista generale degli aventi la qualità per esser giurati in ciascun comune, sia per quella delle Commissioni provinciali e prefettizie (7) che devono per via di eliminazione ridurre la lista generale al numero assegnato a ciascun circolo d'assise, mancano sempre sulle liste di servizio annuo molti nomi di persone notissime per la loro coltura, o per il cospicuo censo, o per la distinta posizione sociale, e come tali offrenti la maggior garanzia di capacità, di indipendenza, e di tutte le altre qualità più segnalate per ben adempiere le funzioni di giurato.

Oltre a ciò poi alcuni disapprovano l'articolo 95 anche pel motivo, che dà alla prefettura soverchia ingerenza nella formazione delle liste, mentre questa magistratura popolare dev'essere per sua natura tenuta lontana da ogni sospetto di influenza del potere esecutivo.

A togliere siffatti inconvenienti i N. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, propongono, sull'esempio della maggior parte delle legislazioni straniere, l'intervento dell'autorità giudiziaria in questa materia; dividendosi poi, in due opinioni, la prima delle quali suggerisce di affidare a tale autorità l'incarico di *riconoscere*, sui dati forniti dalle Giunte municipali, le condizioni di capacità e di moralità da stabilirsi dalla legge per esser giurato, lasciando il resto al sorteggio; e l'altra vuole che le si attribuisca direttamente la facoltà di scegliere coloro che, entro date condizioni, dovranno funzionare da giurati. — Devono poi su questo argomento essere particolarmente segnalati il N. 6, che propone uno speciale e particolareggiato progetto di legge; ed il N. 15, che nel caso in cui si abbiano a conservare i giurati, ch'ei vorrebbe aboliti, suggerisce un sistema speciale, che si risolve nella formazione di due liste, una per opera del Pubblico Ministero e l'altra per opera di una Commissione di avvocati difensori, da ciascuna delle quali si estragga in ogni sessione un numero eguale di giurati pel servizio della quindicina.

Altra lagnanza che si muove da molti riguarda la soverchia facilità con cui coloro che furono estratti per una sessione ottengono poi dalla Corte d'essere dispensati dal servizio. Questo fa sì che la maggior parte del peso ricade su pochi, i quali ne restano troppo aggravati; tanto più per la circostanza che in alcuni Circoli d'assise il numero dei giurati è insufficiente in confronto della quantità dei processi, per modo che le stesse persone vengono chiamate a servire per sette, otto, e fin nove sessioni in un anno! — Si propongono perciò diverse misure concorrenti allo stesso scopo, cioè di aumentare il numero dei giurati sulle liste annuali, proporzionandolo in ogni circolo, non alla popolazione, ma al numero delle sessioni che vi si tengono ogni anno (8); obbligare coloro che hanno motivo di dispensa a farne domanda alla Corte prima dell'aprimento della sessione, onde quella abbia tempo di controllare la sussistenza delle malattie o degli altri impedimenti addotti; inculcare alle Corti la necessità di usare maggior rigoro nell'ammettere tali domande; e diminuire la misura delle multe minacciate ai giurati che non si presentano alla chiamata, perchè la pena meno rigorosa potrà essere meglio e più seriamente applicata.

La massima disparità d'opinioni si presentò quanto all'esercizio del diritto di ricusa (9). Perocchè parecchi deplorano l'abuso che se ne fa dai difensori per escludere le persone più intelligenti; altri invece lo attribuiscono al Pubblico Ministero; alcuni biasimano la pratica invalsa nelle provincie meridionali e accettata anche dalla giurisprudenza di colà (non però nelle altre provincie), che il difensore, oltre valersi delle otto ricuse accordategli dalla legge, fa proprie anche quelle non usate dal Pubblico Ministero, rompendo così la parità di trattamento tra accusa e difesa a favore di quest'ultima; altri all'opposto sostengono essere insufficiente il diritto di ricusa accordato dalla legge agli accusati, massime quando siano più d'uno in un solo processo, e vorrebbero ampliarlo a vantaggio di questi; taluni, infine, partendo dal concetto che i giurati sono persone fornite delle qualità volute *dalla società*, sono d'avviso che il Pubblico Ministero, rappresentante appunto della società offesa dal reato, non debba aver diritto di ricusare persone già state scelte come adatte a queste funzioni.

I più esperti della materia, come i numeri 5, 6, 8, 10 e 17, fanno distinzione tra la ricusa *motivata* e la *perentoria*; colla differenza che alcuni vorrebbero accordata al Pubblico Ministero soltanto la prima, altri ambedue all'una e all'altra parte, in modo però che quella motivata *per cause determinate dalla legge* si proponga prima del giorno fissato pel dibattimento, la *perentoria* si eserciti come ora al momento dell'estrazione dei nomi (10).

Passando dalla legge d'ordinamento giudiziario all'esame del Codice di procedura penale nelle parti attinenti ai giurati, alcuni concorrenti biasimano il *potere discrezionale* dalla legge accordato al presidente (11), osservando che la facoltà di chiamare al dibattimento qualunque persona, senza averla prima data in nota all'accusato, e di far leggere documenti non prima esaminati da questo o dal suo difensore, toglie l'eguaglianza tra le due parti, e può facilmente essere abusata con sorprese a danno degli imputati; di modo che due Memorie propongono di toglierlo al presidente per affidarlo all'intera Corte, ed altre due consigliano di abolirlo affatto.

Tutte le altre però non elevano osservazioni contro questo potere, il che mostra come prevalga la persuasione della sua utilità o forz'anche necessità, secondo le varie emergenze del dibattimenti; tanto più per la considerazione, che se può essere adoperato a scoprire e provare la colpa, può giovare anche a difendere e far trionfare l'innocenza.

Più diffusa è l'opposizione al *riassunto presidenziale* (12), che nove concorrenti propongono di sopprimere: affermando che esso non è quasi mai perfettamente imparziale come dovrebbe essere; e che in pratica riesce sempre o *inutile*, se non fu che una fedele riproduzione delle risultanze della discussione, o *dannoso*, se favorevole all'accusa o alla difesa. Taluni perciò suggeriscono di sostituirvi l'obbligo del presidente di istruire i giurati sulle questioni che debbono risolvere, spiegare il significato della legge violata, il valor legale dei termini adoperati, in che relazione stanno fra loro i diversi quesiti, e così via.

L'art. 494 del Codice di procedura penale richiamò soprattutto l'attenzione degli studiosi intorno al modo di formolare le questioni e sull'ingiunzione in forma precettiva di indicare nel quesito il nome del reato che non si leggeva nel corrispondente art. 480 del Codice del 1859.

Qual è la portata giuridica di questa innovazione? I giurati, che col Codice antecedente erano senza esitanza a considerarsi come giudici del fatto, dovranno ora ritenersi giudici non solo del fatto, ma anche del diritto?

Cinque concorrenti non si occuparono di questa quistione, gravissima per le infinite conseguenze che derivano in tutto il procedimento penale dalla soluzione che vi si vuol dare; *uno* la trattò, ma in modo così confuso, che non si vede chiaro quale sia la sua opinione; gli altri si divisero nei due campi opposti; *quattro* sostenendo la convenienza di sottoporre ai giurati l'intera quistione di reità dell'accusato, materiale, morale e giuridica, lasciando ai magistrati soltanto l'applicazione della pena, come in Inghilterra; e *sette* insistendo perchè siano limitati al giudizio di fatto materiale e morale, riservato quello sulla qualifica legale ai magistrati.

La succitata disposizione dell'art. 494 fece nascere una discordanza anche fra le supreme Corti del Regno: giacchè la Corte di cassazione di Torino dichiarò più volte necessaria nel quesito sulla colpabilità l'indicazione del *nomen juris*, o altre parole perfettamente equipollenti, *sotto pena di nullità*, e le altre Corti invece, e specialmente quella di Firenze, giudicarono costituire quella mancanza una irregolarità, ma non una nullità.

Non conviene però esagerare le conseguenze di questa diversità di giurisprudenza: giacchè nel fondo della quistione le quattro Corti sono perfettamente concordi nel ritenere, per effetto degli art. 498 e 515 e per la natura stessa delle cose, riserbata ai magistrati la qualificazione giuridica dei reati e tutte le conseguenti quistioni di diritto, devoluto ai giurati il solo giudizio sul fatto e sulla colpabilità dell'accusato (quistione materiale e morale). E di vero è già uno sforzo abbastanza grave e straordinario per un cittadino non versato in questi studi il giudicare non solo sulla reità dell'accusato, ma anche sul suo stato di mente e sulla totale o parziale sua responsabilità in faccia alla legge: ma il pretenderne poi una decisione sul quesito se un certo fatto costituisca, p. es., estorsione, o minaccia con armi, o grassazione, o rapina; se trattisi d'un falso in documento pubblico, o in scrittura di commercio, o in scrittura privata; se siano applicabili le disposizioni sul furto domestico, o quelle sull'appropriazione indebita; e così su tante altre indagini che tengono divise anche le opinioni di coloro che applicarono tutta la loro vita a questi studi, sembra davvero cosa esorbitante e pericolosa.

Del resto la soluzione di tale questione è inseparabile da quella relativa alle liste dei giurati. Certo che con una legge che s'accontenta per tutta prova di capacità d'un giurato che sappia leggere e scrivere, operano sapientemente le nostre Corti di cassazione tenendo fermo nel principio di riserbare ai magistrati le questioni di diritto, e inculcando ai presidenti d'assise l'obbligo di darsi attenta cura d'eliminare *possibilmente* dalle questioni tutte le nozioni giuridiche: ma qualora invece la legge costituisse il Giurì soltanto di persone colte e di indubbia capacità, *forse* si potrebbe venire a conclusioni diverse. Diciamo *forse*; perchè è notorio come un legale facilmente possa cadere in errore, quando voglia arrogarsi di decidere una questione di medicina, o di matematica; per cui può temersi altrettanto quando medici, ingegneri, letterati siano chiamati a sentenziare su materie strettamente legali.

A diminuire i pericoli d'errore nel caso che si voglia affidare ai giurati *l'intera questione* di reità, i N. 6, 15 e 17 suggeriscono d'introdurre il *Giurì speciale*, ossia delle liste di persone fornite di speciali cognizioni, colle quali formare il Giurì nelle cause più difficili o più lunghe, sopra dimanda concorde dell'accusa e della difesa, o sulla istanza d'una parte sola non combattuta dall'altra, o per decisione della Corte nel caso di contrasto fra l'una e l'altra parte. Uno dei concorrenti però, che si dimostra pure molto versato nella materia, il N. 5, è d'avviso che l'istituzione d'un *Giurì speciale* sarebbe dannosa, togliendo credito al Giurì comune.

Le stesse monografie che propongono il Giurì speciale suggeriscono anche di introdurre il *verdetto speciale*, come si pratica nei paesi dove ai giurati è affidata anche la questione di diritto, cioè di accordar loro la facoltà, sia di aggiungere qualche circostanza non compresa nei quesiti, p. e., in una causa d'omicidio o di ferimento la *provocazione*, il *præter intentionem*, ecc., sia di rifiutarsi a rispondere alla quistione di diritto, lasciandone la decisione alla Corte, e limitandosi a pronunciare soltanto in ordine al fatto ed alla colpabilità.

A questi due temperamenti, e colla diversa costituzione delle liste, si dovrebbe, in ogni caso, aggiungere la facoltà al presidente di dare ai giurati opportune spiegazioni sulle disposizioni di legge relative ai singoli reati, sulla portata delle quistioni, e così via.

Anche il modo di votare dei giurati, ed il numero dei voti necessario per la condanna, formarono argomento di studio dei concorrenti (13).

Alcuni, preoccupandosi principalmente del pericolo che nella camera delle deliberazioni qualche giurato colla superiorità dell'intelligenza o della posizione sociale, pesi troppo sul voto degli altri, per modo che il verdetto non riesca la genuina espressione delle convinzioni dei singoli giudici cittadini, ma l'effetto di pressioni o di influenze illegali, vorrebbero che la legge *vieti espressamente* ogni *discussione* nell'atto della votazione; ed anzi taluno, per meglio assicurarsi dell'osservanza di tale divieto, propone che i voti siano dati e raccolti nella sala stessa del dibattimento in presenza della Corte e dell'accusato, scrivendoli ciascuno sulle apposite schede da distribuirsi dopo la lettura delle questioni. — È facile vedere come queste proposte siano figlie d'una soverchia diffidenza verso i giurati; e come quindi giustamente altri non solo non temano, ma consiglino anzi la *discussione* fra gli stessi prima di dare il voto, come mezzo di schiarire le loro idee e di rendersi conto delle proprie convinzioni.

Nove Memorie, cioè quelle segnate coi N. 1, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17, ritengono non abbastanza tranquillante la maggioranza di *sette* voti contro *cinque* stabilita dalla nostra legge, e suggeriscono quindi una maggioranza, chi di *otto*, e chi di *nove* voti. Gli altri però o non trattano di questo argomento, con che mostrano di non disapprovare la legge attuale, oppure espressamente la lodano; ed uno anzi (il N. 12) vorrebbe ridurre ad *undici* il numero dei giurati giudicanti, onde non aver mai parità di voti, bastando a suo avviso la maggioranza di *sei* contro *cinque*. — La questione invero è assai delicata e difficile, come lo dimostrano anche i molti mutamenti fattisi intorno a ciò dalle leggi francesi, e le disposizioni varie degli Stati che adottarono il Giurì: poichè se da un lato non può negarsi che la semplice maggioranza di due voti sembra poco tranquillante per una condanna anche a pene gravissime; dall'altro il fatto di non infrequenti casi di colpabilità riconosciuta a maggioranza appunto di sette voti, fa pensare allo sbilancio rilevante tra le accuse e le condanne che deriverebbe dall'esigere una maggioranza non che di *nove*, ma anche soltanto di *otto* voti.

Sta bene che in dubbio si abbracci l'opinione più mite, e quindi si assolva: ma il dubbio esiste solo quando si abbia parità di voti: esso scompare quando *sette* cittadini, degni di onoranza e di fede al pari degli altri *cinque*, dichiarano l'accusato colpevole. Perchè si dovrà dare la prevalenza al voto dei meno su quello dei più?

Del resto, a togliere il pericolo d'un errore in questi casi di maggioranza così limitata, la legge coll'articolo 509 ha dato alla Corte la facoltà di sospendere la sentenza e rimandare la causa alla prossima sessione composta d'altri giurati. Questa disposizione è in generale approvata dai concorrenti: alcuni dei quali anzi suggeriscono di applicarla non solo nel caso di condanna, ma anche in quello di assoluzione; altri di valersene anche quando si abbia parità di voti; altri la vorrebbero esercitabile in tutte le votazioni, foss'anco ad unanimità; e parecchi in fine propongono di applicarla non solo alla questione principale di colpabilità, ma anche a quelle sulle circostanze aggravanti. — Ma non pensavano gli autori di quelle proposte come l'ammettere facilmente il sospetto di errore nei verdetti, e l'accordar quindi con facilità alla Corte il diritto di sospenderne l'esecuzione, sia un toglier credito alle decisioni dei giurati, un esautorare l'istituzione. Ond'è che il n° 6 appunto per questa ragione suggerisce all'opposto di sopprimere l'articolo 509: alla quale conclusione venne anche il n° 15 per un motivo diverso, cioè perchè « in Italia non si vide alcuna Corte che abbia fatto uso di questa facoltà. » Possiamo però assicurare l'egregio scrittore che qui egli cadde in errore; del che gli sarà facile il persuadersi anche soltanto esaminando le statistiche ufficiali.

Mentre qualche concorrente vorrebbe limitata la competenza del Giurì soltanto ai reati politici e di stampa, i numeri 11 e 17 all'opposto consigliano di estenderla a tutti i reati. Non occorre fermarsi a discorrere del primo, che troppo si mostra digiuno di cognizioni speciali sia intorno alla procedura penale nostra, sia intorno all'inglese, alla quale sembra ch'ei voglia avvicinare assai la nostra: ma gioverà prendere in esame una proposta speciale che fa il secondo, versatissimo in questi studi.

Ognun vede l'enorme aggravio di lavoro che cadrebbe sui giurati, qualora venisse loro demandato anche il giudizio dei reati correzionali. Or bene, per ovviare a questo inconveniente, l'autore propone di sottrarre ai giurati tutte le cause, nelle quali l'accusato si renda *interamente confesso* e dichiari di rinunziare alle garanzie del Giurì: e afferma che un simile provvedimento è in uso non solo in Inghilterra e negli Stati che adottarono le sue forme processuali, ma anche in gran parte della Germania, in diversi cantoni Svizzeri, e perfino nella Russia: aggiunge poi chè la confessione insieme colla suindicata rinuncia sarà indizio sicuro di pentimento, e che il tribunale che giudicherà queste cause potrà dirsi il vero *tribunale dei pentiti!* — Noi siamo d'avviso che siano errati i calcoli del proponente, che tali confessioni *veramente complete* possano arrivare al 50 per 100, e che certamente non saranno inferiori al 20 per 100; crediamo che, se pure ciò avvenisse, ancora sarebbe soverchio l'aumento di lavoro pei giurati: e condividiamo l'opinione del n. 6. che combatte tale misura pel riflesso delle molte contestazioni che sorgerebbero sulla *interezza* della confessione, e pel pericolo di confessioni non conformi a verità suggerite da tutt'altro motivo che da sincero pentimento.

Moltissime altre osservazioni e proposte furono fatte dai concorrenti, come sul Giurì d'accusa, sulla motivazione dei verdetti, sulla loro appellabilità e su innumerevoli altri argomenti congeneri: ma oramai crediamo necessario por fine a questo riassunto coll'esporre il giudizio della Commissione sul merito *intrinseco* e *di confronto* delle memorie presentate.

Quanto al primo abbiamo la compiacenza di potere con tutta coscienza asserire che in generale è assai superiore a quello degli elaborati prodotti al concorso del 1869. Salvo poche eccezioni, si scorge che sono scritti non improvvisati e di semplice occasione, ma frutto di copiosi studii e di attenta meditazione sull'argomento, e parecchi anche di esperienza personale acquistata coll' esercizio delle funzioni o di giurato, o di difensore, o di magistrato. Più di una insomma di queste monografie, con brevi ritocchi, può riuscire un'opera che regga al confronto delle più lodate italiane e straniere.

Quanto al valore di confronto, di diciasette lavori si possono dividere in tre categorie. Quelli portanti i numeri 1, 3, 9, 11, 14 e 16, sono inferiori alle esigenze del tema proposto; e mentre i numeri 1, 3 e 14 manifestano però studio e dottrina lodevoli, negli altri tre e l'uno e l'altra fanno apertamente difetto.

Quelli segnati coi numeri 2, 4, 8, 10, 12 e 13, sono tali che, se non vi fosse il confronto d'altri scritti più ricchi di pregi, potrebbero aver già convenientemente risposto al detto tema. I numeri 12 e 13 sono opera di persone assai esperte dell'istituzione, che videro certamente funzionare in pratica; hanno suggerimenti giudiziosi, ma uno sviluppo troppo limitato dell'argomento; — il n. 2 va lodato principalmente per le interessanti tavole aggiunte in fine; — il n. 4, non scarso di dati statistici e abbondante di sugge-

---

taccato il morello? sai pure che non ci sta volontieri! Vieni Reinardo, discendiamo ambedue.

— Non sarebbe meglio rimanere in legno? Ma, facciamo pure come tu vuoi.

Reinardo discese, ed aiutò la Lorle a discendere, tenendola un poco in aria, finch'ella non disse:

— Basta, ora lasciami por piede in terra.

Ripigliato il cammino, Reinardo le disse:

— Nella stessa maniera che or ora ti tenni sollevata per aria, io ti strappai dal tuo suolo nativo, io solo ti tengo ora, tu sei mia, innanzi a tutto il mondo.

La Lorle non sapeva precisamente che cosa egli volesse dire con ciò, e pensò che avesse voluto significare ch'egli era assai più forte di lei, e che ne era il signore; ciò che non le garbò punto.

— Hai ancora sempre in mente quel che sognasti? — le chiese ella finalmente.

Reinardo erasi dimenticato del tutto del sogno fatto la prima notte ch'era venuto al villaggio, e la Lorle, sentendolo ripetere, insistette che ella non aveva punti timori nè superstizioni.

— Non credo a' sogni — assicurò ella — sognai più di dieci o dodici volte che mi era morto il babbo, e che andavo dietro alla sua sepoltura, e con l'aiuto di Dio gli è tuttora vivo e vispo come una lasca. Ma mi mette in pensiero ch'egli si faccia così corpulento, e abbia meno voglia di far moto. Soltanto potessi sapere ora come se la passa! Mi par già un secolo che non lo vegga più... ma via, ora saranno dietro a rigovernare le stoviglie, e li aiuterà la mamma di Wendelino, che è così disadatta e si lascia cader di mano ogni cosa!

— Ora lascia in pace la Barberina all'acquaio, e stattene meco — le osservò Reinardo.

— Sì, sì, hai ragione. Ora chiacchiera anche tu un poco, se no io parlo troppo a vanvera.

— Non abbiamo bisogno di parlare, tu sei mia, ed ecco tutto.

— Sicuro.

E così arrivarono alla prossima città di G...

Reinardo e la Lorle mangiarono nella loro camera. Egli le diede il primo cucchiaio di zuppa come ad un bambino, ciò che le piaque, e poi ella diede una buona mangiata.

Dopo il mangiare la Lorle attorrò i piatti, scosse la tovaglia fuori della finestra, e la ripiegò a dovere.

— Ci si riconosce la figliolina dell'oste — disse Reinardo sorridendo. — Non occorre che tu faccia queste cose, ci è il cameriere per ciò.

— Lasciami un po' fare — rispose la Lorle — io non posso soffrire, mangiato che si ha, di lasciar lì tutto come si trova sulla tavola.

Egli la lasciò fare a suo talento, e la chiamò la sua mammina di famiglia, che gli faceva parere d'essere a casa sua dovunque si trovasse.

Sedettero quindi appoggiati l'uno all'altro, ma ad un tratto Reinardo si sciolse improvvisamente, si gettò ginocchioni innanzi a lei, e singhiozzando le disse:

— Oh! io non mi sento degno di te, mio angelo!

La Lorle lo rialzò, e cercò di consolarlo, fra altro gli disse:

— Ora ho anch'io una preghiera da farti. Ripigliamo il viaggio, non vedi che bella luna? fallo per amor mio Reinardo.

Gli sposi ripigliarono il cammino per quella notte stellata, compresi amendue della più dolce beatitudine.

La Lorle ripensava tuttavia spesso a casa sua, che avrebbe voluto sapere volontieri se i suoi fossero già a letto, o se si ballava ancora. Una volta disse a Reinardo:

— Ti ricordi ancora del bel valzer, che sonavano quando partimmo? Ho ancora sempre quella musica negli orecchi.

Mentre si facevano questi discorsi la mamma era salita nella cameretta della Lorle, ed al vedere il letto della figliuola, diede in un dirotto e lunghissimo pianto. Poi stette a guardare alquanto la luna in cielo, e finalmente discese le scale.

Il ballo era quasi al suo termine, poichè tutti volevano risparmiarsi per la domenica seguente, in cui doveva avvenire la consacrazione della Chiesa nuova.

Martino fece da vetturino agli sposi altri tre giorni, in cui alla Lorle pareva sempre di fare soltanto una passeggiata, e che il domani dovesse tornare a casa, e tutto ridivenisse come prima.

Se le promesse fecero una grande impressione sull'animo della Lorle, mentre Reinardo non si sentì commosso gran fatto, le nozze ebbero contrarii effetti. La Lorle come fu fidanzata si riguardò dirimpetto a quei del villaggio come un'altra persona, e, per lei, il vincolo sacro era già stretto definitivamente. Invece Reinardo che apparteneva al vasto mondo sembrava ora di essere divenuto un altro'uomo; legato con un vincolo indissolubile ad un altro essere, egli, che era sempre stato solo, isolato..... Quasi gli pareva che gli alberi ed i monti attorno lui avessero mutato aspetto, ogni cosa rivivesse una vita novella, perchè egli ne cominciava un'altra.

Una particolarità della Lorle, che in parte proveniva dal severo regime paterno, ma sostanzialmente derivava pure dalla sua compassione per le persone e gli animali, era questa, che le pigliava un'impazienza febbrile, non appena vedeva attaccato il calessino fuori della porta.

— Mi pare — diceva essa — di starci io attaccata al legno.

Reinardo per disavvezzarla a questa inquietudine, dilazionava sempre più la partenza, e la Lorle si scusava sempre dicendo che si faceva aspettar troppo Martino.

La terza sera, innanzi ai *Tre Re* fuori porta di Basilea, Martino rifece la strada verso casa.

La Lorle sentì una trafitta al cuore nel doversi separare da Martino, dal suo morello e dal suo calessino.

— Mille saluti a tutti di casa — diss'ella — tanti saluti quanti ne può capire il legno e il nostro morello può tirare.

Mentre la Lorle afflitta per quest'ultima separazione proseguiva il cammino, Reinardo per confortarla le disse:

— Sta di buon'animo, lascia che dietro te cada anche il mondo, io ti strappai alla corrente della tua vita solita, ed ora ci troviamo noi due soli. Non pensare più a casa.

In tal giorno desinarono per la prima volta a tavola rotonda.

Reinardo desiderava distrarre la Lorle, e non ostante quando ciò gli riusciva, si metteva di mal'umore.

Il commensale che stava accanto alla Lorle, giovine di apparenza gioviale, le disse:

— Certamente la signora deve sonare il pianforte da maestra.

— O perchè?

— Le sonatrici di pianforte adoprano la sinistra come la destra, e spesso salutano con essa.

— No, io non so sonare il pianforte, ma ce n'abbiamo uno di nostro; il babbo voleva che imparassi, ed io non ci ebbi pazienza, ma veramente mi vergognai poi più tardi di non saper nulla. Adopero la sinistra per mia cattiva abitudine.

Il vicino si mostrava molto cortese, ad ogni nuovo piatto trovava modo di farla discorrere, e per quanto Reinardo s'ingegnasse di prendere egli la parola e di trarre a sè l'attenzione della Lorle, quel tale tornava a farla parlare e spesso anche la faceva ridere di gran cuore.

Reinardo era convinto fermamente che quel signore si pigliasse spasso di lei, sebbene non ne avesse prova positiva, e non trovò modo di sfogare il dispetto che sentiva.

Quando furono nella loro camera, Reinardo le spiegò come non fosse dicevole ad una signora ridere così forte ad una pubblica tavola, e sovrattutto come non fosse conveniente parlare col primo vicino che si trovi.

Contro quest'ultimo appunto la Lorle rispose che quando si mangia con qualcuno bisogna pure parlargli, e ch'essa dal canto suo compiangeva quelli che avevano mangiato taciturni da sè, come i malati nel loro letto.

(Continua)

rimenti opportuni, ma forse intento a tutelare l'interesse degli accusati piucchè quello della società; — il n. 10, avversario del Giurì, mentre dapprincipio osserva giustamente che l'istituzione va studiata non *a priori* come molti fanno, ma a posteriori col metodo *induttivo* di Bacone, riesce nel suo insieme un lavoro piuttosto teorico che pratico, fatto sì con intelligenza, ma difettoso forse di studii preparatorii; — il n. 8 infine è scritto con intelligenza e buon senso, ma scarso di notizie statistiche e della necessaria erudizione.

I numeri 5, 6, 7, 15 e 17 fermarono particolarmente l'attenzione della Commissione; e non v'ha dubbio che se, com'essa fa voto, verranno dati alle stampe, procureranno lode ai loro autori. Il n. 15 evidentemente è la riproduzione del n. 12 del concorso antecedente, con più largo sviluppo della parte in cui si suggeriscono delle riforme nell'eventualità che il Giurì non venga abolito, e con aggiunta di fatti e di dati statistici in appoggio della sua tesi contraria a questa istituzione, come più sopra esponemmo. I pregi di acutezza di viste, di fine osservazioni, di efficace esposizione, già indicati nella prima relazione, si ripetono ora coll'aggiunta del maggiore studio posto nell'argomento; ma per le ragioni già spiegate quando si parlò della parte statistica dei lavori, non possiamo accogliere le sue convinzioni.

Il n. 7, per l'aggiustatezza delle idee, per la profonda pratica della materia che tratta, per l'opportunità dei dati e delle riforme, sembra scritto da un magistrato che abbia lungamente avuto parte nelle procedure per giurati. Peccato che non abbia creduto di dare più ampio sviluppo a questa sua Memoria!

Il n. 5 già notammo essere il più ricco di dati statistici: è lavoro assai rimarchevole, di persona versatissima nell'argomento e piena di acume e di senso pratico nelle sue osservazioni; forse eccede nel sostenere i pregi dell'istituzione e nel lodare la legge attuale, motivo per cui è parco nel proporre miglioramenti e riforme.

Ma sovra tutti sono eminenti i pregi dei numeri 6 e 17; sicchè tennero assai dubbiosa la Commissione sulla scelta del premiando. Il n. 6, che nel corso del 1860 portava il n. 11, è frutto di lunghi e ben diretti studi sulla materia; corredato di notizie statistiche abbondanti, bene scelte, opportunamente aggruppate, esposte con chiarezza, con ordine, con erudizione, ricco di suggerimenti che appariscono lungamente meditati e nella massima parte accettabili; — il n. 17, superiore agli altri nella vastità della dottrina e nella cognizione anche di legislazioni straniere, abbondantissimo di proposte in ogni ramo della procedura penale, parecchie delle quali però, anzichè correggere, tenderebbero a capovolgere tutto l'attuale ordinamento del Giurì (14), talora piuttosto difettoso d'ordine, nè scevro di qualche ripetizione, porta le tracce di una compilazione affrettata forse per riescire in tempo d'esser presentato al concorso.

Tutto considerato, la Commissione, anche pel riflesso che col tema messo a concorso essa richiedeva un'opera speciale sul Giurì, piuttostochè un trattato di procedura penale in genere, decise di dare la preferenza al n. 6. — Apertasi la relativa scheda, se ne trovò autore il signor avv. *Clemente Pizzamiglio* di Milano.

Dà una onorevole menzione al n. 17, di cui, col suo consenso, si annunzia esser autore l'avvocato *Emilio Brusa* di Milano.

Al premiato si ricorda l'obbligo di presentare il suo lavoro stampato e preceduto da questa relazione, onde ricevere le lire 2000 di premio.

Contemporaneamente si annunzia il tema proposto pel 1872 che è:

Come sorgano nello spirito umano e si vengano svolgendo i sentimenti morali ed estettici; loro distinzioni ed analogie; applicazioni al carattere e agli uffizi dell'arte odierna.

La Commissione desidera che i concorrenti traggano da uno studio psicologico e un esame analitico dei sentimenti estetici e morali principii, che devono ispirare e dirigere l'arte odierna.

Vi può concorrere ogni italiano, eccettuati i membri della Commissione.

I manoscritti saranno mandati *Alla Presidenza del Regio Liceo Cesare Beccaria in Milano*, prima dell'ultimo giorno di luglio 1873.

I lavori devono essere in lingua italiana, inediti, contrasegnati da un motto, che si ripeterà sopra una scheda suggellata, contenente nome, cognome ed abitazione del concorrente. I nomi dei non premiati restano ignoti.

L'autore premiato conserva la proprietà del suo scritto, coll'obbligo di pubblicarlo entro un anno, preceduto dal rapporto della Commissione. Alla presentazione dello stampato riceverà il premio di lire mille.

Milano, 21 marzo 1872.

La Commissione:

Pietro Rotondi, *presidente*.
Cesare Cantù.
Giuseppe Sacchi.
Francesco Restelli.
Carlo Cantoni.
Felice Manfredi, *relatore*.

(1) Esso è del tenore seguente: « Esaminata l'istituzione del Giurì quale è stabilita dalla legislazione penale in Italia, ed esposti i risultamenti che se n'ebbero in questi anni, cercare se essa risponda al suo scopo; e indicare se e quali modificazioni sarebbero a introdursi per meglio raggiungerne l'intento. »

(2) Furono diciassette, colle epigrafi seguenti:

N. 1. *Armorum sonitu toto Germania cœlo Audit.* Virg., *Georg.* - 1 fascicolo di 46 pagine.
» 2. *Adeste æquo animo et cognoscite.* Terenzio - grosso volume di 331 pagine e 15 tavole.
» 3. *Hoc opus, hic labor* - volumetto di 96 grandi pagine.
» 4. *Ma se le mie parole esser dèn seme...* Dante, *Inferno*, c. 33 - fascicolo di 84 grandi pagine.
» 5. *Plus ibi valent boni mores quam alibi bonæ leges.* Tacito - volume di 276 grandi pagine e 28 tavole.
» 6. *Indocti discant et ament meminisse periti* - grosso volume di 600 pagine.
» 7. *De quibusdam etiam imperitus judex dimittere tabellam potest, ut fuisse aut non fuisse pronuntiandum est.* Seneca, *De ben.*, l. III, c. IV - volume di 194 pagine.
» 8. *Felice quella nazione dove le leggi non fossero una scienza! Ella è utilissima legge quella che ogni uomo sia giudicato da' suoi pari.* Beccaria - volume di 389 pagine e alcune tavole.
» 9. *Salus populi suprema lex esto. Nihil civitati præstantius quam leges recte positæ* - fascicoletto di 24 pagine.
» 10. *Amicus Plato, amicus Aristoteles, sed magis amica veritas. Fisiologia del Giurì* - volumetto di 110 pagine.
» 11. *Se saranno rose fioriranno* - volume di pagine 220
» 12. *Non levitas mihi, sed certa ratio causam scribendi dedit.* Phædri, *Fab.*, lib. IV - volume di 250 pagine.
» 13. *Nihil est civitati præstantius quam leges recte positæ.* Euripide, *In Supplic.* - volume di 200 pagine.
» 14. *Antiquissima Italorum sapientia.* Vico - volume di 212 pagine.
» 15. *Videbis quam parva sapientia regitur mundus* - grosso volume di 456 pagine.
» 16. *On réspecte toute nation, qui, n'abusant pas de la supériorité de ses forces, ne veut que ce qui est juste et qui peut être utile à tout le monde. Mem.* de Vergennes - fascicolo di 18 pagine.
» 17. *Provando e riprovando* - grosso volume di 512 pagine di scrittura fittissima e quasi microscopica.

(3) Eccone alcuni esempi relativi alla Lombardia. — A pagina 108 riferisce che nel 1863 in questa regione i giudizi coi Giurati condannarono 410 accusati, ne assolsero 98, che quindi la media delle assoluzioni in confronto dei giudicati fu del 21 per cento; mentre invece ognun vede che fu soltanto del 19; nel 1869 a pagina 115 riporta 303 condannati, 124 assolti, dunque una media del 36 per cento, mentre invece è soltanto del 28; nel 1870 a pagina 117 da 384 condannati e 131 assolti, trae la media del 31, invece del 25 per cento; e finalmente a pagina 118 dà per riassunto di sette anni, il risultato di 74 condannati e 26 assolti ogni cento giudicati; mentre invece fu di 25 assolti sui dati esposti dall'autore, e soltanto di 23 sui dati rettificati.

(4) Di solito il più sicuro criterio della bontà di un giudizio pronunciato è la conferma o la riforma del medesimo da parte dell'autorità superiore: ma pei Giurati tale riprova non c'è, non andando mai le loro decisioni soggette ad alcun corso. Nè il verdetto d'un consesso di Giurati contrario a quello proferito da un altro consesso sull'identico fatto (qualora abbia avuto luogo l'annullamento del primo giudizio) autorizza a concludere che o gli uni o gli altri abbiano errato: giacchè è noto a chi ha pratica di queste procedure, che i risultati d'un secondo dibattimento in riguardo al modo di deporre dei danneggiati e dei testi ed al tenore delle dichiarazioni dell'accusato non sono mai eguali a quelli del dibattimento antecedente.

(5) R. decreto 6 dicembre 1865 sull' ordinamento giudiziario: art. 84 e seguenti.

(6) Art. 88 e seguenti del R. decreto suindicato.

(7) Art. 95 dello stesso.

(8) Crediamo assai raccomandabile una riforma in questo senso degli art. 97 e 100 della legge attuale: giacchè nelle provincie dove pur troppo si commettono molti reati è necessario avere un numero di Giurati sufficiente alle molte procedure che si devono esaurire per la loro repressione. Nessuno in cosa di tanta gravità vorrà certamente far questione di rango e d'importanza delle diverse città sedi di Corte d'assise. Beata, per esempio, Milano, se co' suoi 250 mila abitanti le basterà un numero di Giurati inferiore a quello da assegnarsi ad altre città di molto minor popolazione, funestate da più frequenti misfatti.

(9) Art. 116, 117, 118 del suddetto decreto.

(10) È evidente che, qualora si voglia ammettere la *ricusa motivata*, bisognerà modificare anche l'art. 112, facendo notificare la lista dei Giurati alle parti *parecchi giorni* prima dell'udienza, onde dar tempo alle medesime di procurarsi i documenti o le altre prove necessarie all'esercizio di tale ricusa.

(11) Art. 478 e 479 del Codice di procedura penale.

(12) Art. 494 dello stesso.

(13) Art. 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505 del Codice di procedura penale.

(14) Quello, p. es., di estendere il Giurì a tutti i reati; di formare liste speciali coi nomi di persone destinate a capi dei Giurati; di abolire l'interrogatorio degli accusati al dibattimento; di rimettere l'esame dei testimoni e dei periti alle parti (esame *incrociato* come in Inghilterra): di esigere dai Giurati un verdetto *motivato*; di ordinare che essi votino non colle schede segrete, ma apertamente, ecc.

DIARIO

Nella Camera inglese dei Comuni, seduta del 4 aprile, il signor Rylands chiese al ministro della marina quando verrebbero presentati al Parlamento i conti delle costruzioni di vascelli e di stabilimenti marittimi per gli anni 1869-70, e 1871. Alla quale domanda rispose il signor Shaw Lefèvre dichiarando che la causa della ritardata presentazione consiste nell'essere i conti molto complicati.

Quindi, essendosi portate all'ordine del giorno le risoluzioni del ministero delle finanze riguardo al bilancio, il signor Harcourt presentò, a forma di emendamento, la mozione seguente: « La Camera crede che le spese scritte sul nuovo bilancio possono venir sottoposte ad una riduzione più considerevole senza che la sicurezza e la buona amministrazione del paese ne soffrano, e che conseguentemente è a desiderarsi che queste spese vengano ridotte in guisa che il debito pubblico e i balzelli siano diminuiti giusta una proporzione molto più larga di quella proposta. »

Il signor Harcourt sostenne con molta energia la sua mozione; fece ricadere sul governo la responsabilità delle accresciute spese militari; e conchiuse col dire che, se la Camera vorrà diffalcare dieci milioni di lire sterline dal bilancio dell'esercito e della marina, si potrà ritornare alle proporzioni del 1852, sopprimere le tasse sul the, sul caffè, lo zucchero, permettere ai poveri di vivere a miglior mercato, e per soprappiù avere l'avanzo di un milione di lire sterline.

La mozione del signor Harcourt fu quindi appoggiata dal signor Richard. Il signor Lubbock si dolse che non si fosse operata una considerevole riduzione del Debito Pubblico. Il signor Fowler, pur confessando che una notevole riduzione delle spese militari e marittime sarebbe nelle presenti contingenze un provvedimento impopolarissimo, tuttavia invitò il governo a prendere quest'argomento in considerazione nel prossimo anno.

Il cancelliere dello Scacchiere, dopo di avere annunciato che dopo il 1° maggio verrà operata la riduzione del dazio sul caffè, rispose al signor Lubbock, dichiarando che, non ostante il suo vivo desiderio di ridurre il debito nazionale, per ora impossibil cosa era di ciò effettuare. Rispondendo ai signori Harcourt e Richard, disse che la Gran Bretagna, facendo in maniera da rendere il mondo convinto della di lei invulnerabilità, serve alla causa della pace. Del resto, soggiunse, le addizioni al bilancio non sono unicamente l'effetto di un aumento di spese, ma bensì di riforme organiche, le quali condurranno in seguito ad economie. Conchiuse con dire che altre riduzioni di spese sono ancora possibili, è vero, ma che devono essere l'opera delle Camere più che del governo.

Finalmente, venutosi ai voti, la Camera respinse la mozione Harcourt con 75 voti contrari e soli 38 favorevoli.

Dal discorso pronunciato dal signor Disraeli a Manchester, e al quale abbiamo ieri accennato, togliamo i seguenti brani:

« Signori, il programma del partito conservatore è il mantenimento della Costituzione di questo paese... Dacchè fu accordata questa Costituzione, or fanno circa due secoli, l'Inghilterra non ebbe mai più una rivoluzione, benchè in nessun altro paese siansi effettuati progressi così grandi e continui. E perchè questo? perchè la saviezza dei vostri antenati ha posto il potér supremo al di fuori della sfera delle passioni umane. Tra le lotte dei partiti, lo agitarsi delle fazioni, in mezzo alla esaltazione degli animi si è sempre nel nostro paese conservata una cosa intorno a cui tutti i partiti si possono raccogliere; e questa cosa rappresenta la maestà della legge, l'amministrazione della giustizia, e in pari tempo l'inviolabilità dei diritti individuali e la sorgente degli onori.

« Or bene, o signori, sapete voi che cosa voglia dire non avere avuto rivoluzioni pel corso di duecento anni? Vuol dire: non interrotto esercizio e godimento dei diritti dell'uomo; continue scoperte e applicazioni delle scienze alle agiatezze dell'uomo; accumulazione di capitali, aumento di lavoro, fondazione di quelle ammirabili fatturie di cui la vostra provincia è sparsa; progressivo incremento dell'agricoltura, per cui un suolo anzi che no sterile riuscì più fecondo di prodotti che non altre contrade più vicine al sole; ordine continuo, fattore unico della libertà personale e dei diritti politici... »

Il *Journal Officiel* ci è giunto coll'annunzio, già segnalatoci dal telegrafo, relativo alla dimora del signor Thiers nel corso delle vacanze parlamentari. Contrariamente a quanto hanno asserito alcuni giornali, il presidente della Repubblica non lascierà Versaglia per residenza abituale durante le vacanze dell'Assemblea nazionale; ma taluni giorni stabiliti egli si recherà a Parigi per riceyervi a pranzo al palazzo dell'Eliseo quei rappresentanti dei principali corpi dello Stato che risiedono nella capitale. In tali giorni il signor Thiers passerà a Parigi anche le serate e riceverà lunedì 8, giovedì 11, sabbato 13 e lunedì 15 aprile.

Parlando della presente sessione dei Consigli generali, la *France* scrive che fino ad ora nulla è avvenuto per cui debba pensarsi che la sessione d'aprile riesca altra cosa che una sessione d'affari. Agli ordini del giorno dei Consigli non figurano che questioni di interesse esclusivamente dipartimentale.

Sembra tuttavia che il Consiglio generale delle Ardenne sia disposto a riprendere la discussione sui voti relativi all'insegnamento ed al servizio militare obbligatori. È verosimile, scrive il foglio parigino, che la maggior parte delle assemblee dipartimentali seguiranno in ciò l'esempio del Consiglio generale di Mézières.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Costantinopoli, 7.

Un comunicato ufficiale annunzia che le economie realizzate sugli interessi del debito flottante in seguito all'ultima operazione finanziaria, e il risultato della Regìa dei tabacchi di Costantinopoli diedero circa un milione di lire, il quale coprirà il disavanzo del bilancio attuale.

Server pascià andrà ad incontrare il principe Federico Carlo.

Stocolma, 7.

Il Parlamento svedese approvò la proposta che abolisce l'esonero del servizio militare.

Londra, 8.

Leggesi nel *Morning Post*:

« Corre voce, la quale crediamo sia molto fondata, che il governo abbia ricevuto un telegramma importante dall'America, il quale fa sperare uno scioglimento soddisfacente della questione pendente. »

Il *Times* dice che è avvenuto il giorno 3 corrente un terremoto in Antiochia, il quale distrusse mezza città. Rimasero uccise 1,500 persone.

Vienna, 8.

La *Wiener Abendpost* annunzia che ieri ebbero luogo a Buda gli sponsali dell'arciduchessa Gisella, figlia dell'imperatore, col principe Leopoldo di Baviera.

Berlino, 8.

Oggi ebbe luogo l'apertura del Reichstag.

Il discorso del trono annunzia che saranno presentati alcuni progetti per lo stabilimento di una Corte dei conti, per un codice criminale militare, per il regolamento dei funzionari dell'Impero e per la sistemazione delle imposte sulla birra. Soggiunge che il progressivo aumento del commercio permetterà di stimare in una cifra più alta le entrate del 1873, in guisa che, malgrado le maggiori spese, sarà possibile una diminuzione delle contribuzioni.

Il discorso annunzia la presentazione di una domanda per un credito suppletorio allo scopo di fondare un ufficio di statistica; annunzia pure altri progetti per l'impiego dell'eccedente del 1871 e per l'impiego e la divisione dell'indennità di guerra. Annunzia finalmente la presentazione del rendiconto sulle spese della guerra, del trattato di commercio col Portogallo, della convenzione consolare coll'America e del trattato postale colla Francia.

Il discorso constata che il nuovo ordine di cose nell'Alsazia e nella Lorena va sempre più migliorando, e dice che sarà presentato al Parlamento un quadro sull'andamento dell'amministrazione di queste provincie.

Il discorso termina dicendo: « Voi accoglierete con piacere l'assicurazione che la politica dell'impero riuscì a mantenere e a rassodare presso tutti i governi esteri la fiducia che la potenza tedesca presenta alla patria un sicuro baluardo e una forte garanzia alla pace dell'Europa. »

Berlino, 8.

Il discorso del trono fu letto dal principe di Bismark e venne molto applaudito.

Berlino, 8.

La prima seduta del Reichstag constatò la presenza di soli 166 membri, quindi la Camera non si trovò in numero sufficiente. La prossima seduta fu rinviata a domani.

Vienna, 8.

La *Rivista del Lunedì* annunzia che l'ultimo discorso pronunziato da Schmerling alla Camera dei Signori, il quale fece supporre in Italia che dietro di esso si nasconda un sentimento di malvolere del Governo attuale austriaco contro l'Italia, fu l'oggetto di una conversazione fra il ministro d'Italia e il conte Andrassy.

Il conte Andrassy rispose accentuando la politica di amicizia coll'Italia inaugurata dal conte di Beust, e che egli pure è deciso di continuare, rassodare e sviluppare.

Lo stesso giornale spiega i motivi pei quali il ministro Unger non ha risposto alle asserzioni di Schmerling riguardo all'Italia. Dice che ciò non fu per un motivo politico, ma perchè, secondo la Costituzione, gli affari esteri cadono sotto la competenza delle Delegazioni e non già sotto quella del Reichsrath. Inoltre il conte di Schmerling ha espresso un'opinione puramente personale.

Madrid, 8.

È probabile che Topete e Rios Rosas saranno eletti presidenti del Congresso.

Assicurasi che i deputati dell'opposizione vogliano ritirarsi dopo la verifica dei poteri.

S. M. il Re aprirà personalmente il Congresso.

Il ministro della guerra diede la sua dimissione per una questione personale. Si stanno facendo alcuni passi per indurlo a ritirare le dimissioni.

Credesi che parecchi fra i migliori oratori dell'opposizione, fra i quali Moret, Rivero, Figuerola ed altri, non siano stati eletti.

Parigi, 9.

Ieri dopo il pranzo dato all'Eliseo vi fu un brillante ricevimento al quale assistettero oltre 500 persone. Vi era presente quasi tutto il Corpo diplomatico. Si notavono lord Lyon, il conte Orloff, il comm. Nigra, monsignor Chigi, il signor Beyens, molti deputati della sinistra e molte notabilità delle arti, della scienza e della letteratura, e i rappresentanti della stampa. Vi erano pure presenti molte signore. Si lodava la decisione di Thiers di ricevere senza un invito preventivo, come usa il Presidente degli Stati Uniti.

Borsa di Berlino — 8 aprile.

	6	8
Austriache	233 —	231 1/2
Lombarde	122 1/2	121 3/8
Mobiliare	207 3/4	206 1/8
Rendita italiana	68 1/8	68 —
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Vienna — 8 aprile.

	6	8
Mobiliare	340 40	337 50
Lombarde	202 —	199 80
Austriache	383 —	381 —
Banca Nazionale	836 —	834 —
Napoleoni d'oro	8 81	8 82
Cambio su Londra	110 15	110 25
Rendita austriaca	70 20	70 —

Borsa di Parigi — 8 aprile.

	6	8
Rendita francese 3 0/0	55 67	55 70
Rendita francese 5 0/0	88 67	88 67
Rendita italiana 5 0/0	69 20	69 30
Consolidato inglese	92 7/8	92 5/8
Ferrovie Lombardo-Venete	468 —	468 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	257 50	257 —
Ferrovie Romane	122 50	125 —
Obbligazioni Romane	185 —	185 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	202 50	202 75
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	210 —	209 75
Cambio sull'Italia	6 1/2	6 3/4
Obbligaz. della Regia Tabacchi	480 —	480 —
Azioni id. id.	— —	707 50
Londra, a vista	25 26	25 26
Aggio dell'oro per mille	— —	— —
Banca franco-italiana	— —	— —

Borsa di Londra — 8 aprile.

	6	8
Consolidato inglese	92 3/4	92 5/8
Rendita italiana	68 1/2	68 1/2
Turco	52 1/2	52 1/2
Spagnuolo	30 1/2	30 5/8

Chiusura della Borsa di Firenze — 9 aprile.

	8	9
Rendita 5 0/0	74 68 1/2	74 42 1/2
Napoleoni d'oro	21 45	21 49
Londra 3 mesi	26 90	26 92
Francia, a vista	107 80	107 80
Prestito Nazionale	82 75	83 —
Azioni Tabacchi	750 —	750 —
Obbligazioni Tabacchi	517 —	517 —
Azioni della Banca Nazionale	3500 —	3300 —
Ferrovie Meridionali	474 50	474 —
Obbligazioni id.	226 —	227 —
Buoni Meridionali	532 —	532 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	85 —	85 —
Banca Toscana	1735 —	1738 1/2

Tendenza debole.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 7 aprile 1872, ore 17 10.

Dominano venti di Nord freschi e forti specialmente nel centro della penisola. Mare grosso a Cagliari, agitato a Portoferraio, a Rimini ed a Brindisi, mosso altrove. Cielo in qualche paese coperto, piovoso nel basso Adriatico e nell'Ovest della Sicilia, quasi sereno nel resto d'Italia. Barometro salito da 1 a 4 mm. da Aosta al capo Leuca ed in Sardegna; stazionario in Sicilia. I venti di Nord diminuiranno un poco d'intensità. Tempo generalmente assai buono.

Firenze, 8 aprile 1872, ore 17 40.

Domina la corrente polare alquanto intensa e il tempo è bello in tutta l'Italia. Regna la calma nel Mediterraneo, l'Adriatico però è agitato e grosso nella parte inferiore. Il barometro è alzato da 4 a 8 mm. ed è quasi dappertutto sopra la normale. Continua il bel tempo.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 8 *aprile* 1872.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	765 8	765 5	764 5	765 3	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	12 0	18 0	19 3	13 0	Termometro
Umidità relativa	51	29	21	64	Massimo = 19 3 C. = 15 4 R.
Umidità assoluta	5 39	4 15	3 55	7 11	Minimo = 9 8 C. = 7 8 R.
Anemoscopio	N. 14	N. 14	N. 17	NO. 8	
Stato del cielo	10. belliss.	10. chiariss.	10. chiariss.	9. bello qualc. strato	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI ROMA

del dì 9 *aprile* 1872.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Genova	30	— —	— —	Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	— —	74 30
Napoli	30		—	Prestito Nazionale	1 aprile 72	— —	83 —
Livorno	30	— —	— —	Detto piccoli pezzi	1 aprile 72	— —	83 20
Firenze	30	— —	— —	Obbligaz. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	— —
Venezia	30	99 60	— —	Certificati sul Tesoro 5 0/0	»	537 50	500 —
Milano	30	— —	— —	Detti Emissione 1860-64	1 aprile 72	— —	72 05
Ancona	30	—	— —	Prestito Romano, Blount	»	— —	71 25
Bologna	30		— —	Detto Rothschild	1 dicem. 71	— —	74 10
Parigi	90	— —	— —	Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000 —	3980 —
Marsiglia	90	106 075	105 575	Banca Nazionale Toscana	»	1000 —	— —
Lione	90	— —	— —	Banca Romana		1000 —	1475 —
Londra	90	26 88	26 78	Banca Generale		500 —	576 50
Augusta	90	— —	— —	Banca Italo-Germanica		500 —	600 —
Vienna	90			Azioni Tabacchi		500 —	— —
Trieste	90	— —	— —	Obbligazioni dette 6 0/0		500 —	— —
		Oro, pezzi		Strade Ferrate Romane	1 luglio 1866	500 —	135 —
		da 20 fr.	— —	Obbligazioni dette	1 genn. 72	500 —	200
				Strade Ferrate Meridionali	1 genn. 72	500 —	— —
				Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)		500 —	— —
				Società Rom. delle Miniere di ferro		537 50	97 —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 genn. 72	500 —	705 —
				Titoli provvisorii del Gas	1 genn. 72	500 —	705 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	440 —
				Pio Ostiense	»	420 —	110 —
				Credito Immobiliare	»	500 —	540 —
				Compagnia Fondiaria Italiana		250 —	240 —

Visto — *Il Deputato di Borsa*: Gius. Ribacchi.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI GIRGENTI

Secondo avviso d'asta.

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune chiuso di Menfi, si fa noto quanto segue:

Riuscito deserto il primo incanto all'uopo tenutosi il giorno 1° aprile 1872, giusta il relativo primo avviso d'asta del 10 marzo ultimo scorso, si addiviene ad una seconda asta alle condizioni seguenti:

1. Gl'incanti avranno luogo addì 18 aprile 1872 per mezzo di offerte a schede segrete presso questa Intendenza di finanza, nei modi stabiliti dal regolamento generale di contabilità approvato col R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, e l'asta sarà aperta a mezzogiorno in punto, ed avrà luogo l'aggiudicazione quand'anche vi fosse un solo offerente.

2. L'appalto si fa per tre anni e otto mesi, cioè dal 1° maggio 1872 al 31 dicembre 1875.

3. Il canone dell'appalto su cui sarà tenuta l'asta è per la somma di L. 20000.

4. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire alla sua scheda d'offerta la prova d'aver depositata a garanzia della medesima nella locale tesoreria provinciale la somma equivalente al sesto dell'importo complessivo del canone sul quale si aprono gl'incanti, si è in L. 3333 32, e la cauzione definitiva che dovrà poi prestarsi dall'aggiudicatario dovrà essere uguale ai sei dodicesimi del canone annuale sul quale seguirà l'aggiudicazione definitiva.

5. L'offerente dovrà nella scheda pure indicare il domicilio legale da lui eletto in Girgenti. Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

6. La scheda contenente il minimo prezzo d'aggiudicazione è stata comunicata dalla Direzione generale delle gabelle a questa Intendenza di finanza.

7. Presso l'Intendenza e le sottoprefetture di Bivona e Sciacca sono ostensibili i capitoli d'onere regolanti l'appalto.

8. L'appaltatore che assume l'appalto de'dazi governativi dovrà provvedere anche alla riscossione delle addizionali e dazi comunali, dividendo col comune le spese di riscossione secondo i proventi rispettivi a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, num. 5784, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col R. decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 23 aprile 1872, alle ore 12 meridiane, il periodo di tempo per le offerte di aumento non inferiore al ventesimo, a mente dell'art. 98 del succitato regolamento di contabilità generale dello Stato, con l'abbreviazione del termine autorizzato dal Ministero delle finanze.

10. Qualora in tempo utile vengano presentate offerte d'aumento del ventesimo ammessibili, si procederà a termini dell'art. 99 del regolamento medesimo alla pubblicazione di altro avviso per un nuovo incanto definitivo col metodo dell'estinzione delle candele.

11. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere.

12. La definitiva approvazione del contratto è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

13. Il presente sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e pubblicato in tutti i comuni della provincia.

Girgenti, li 2 aprile 1872.

1611 *L'Intendente*: P. PIZZARDI.

INTENDENZA DI FINANZA IN SALERNO

AVVISO D'ASTA.

Si rende noto al pubblico che essendo stato dichiarato il comune di Amalfi decaduto dal contratto d'abbuonamento per la riscossione del dazio consumo, questa Intendenza, il giorno 26 andante mese, alle ore 12 meridiane, in una delle sale de'suoi uffici, terrà gl'incanti per l'appalto dei detti dazi.

1. L'appalto avrà la durata dal 1° giugno p. v. a tutto dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione delle addizionali e dazi comunali, dividendo col municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato con R. decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli di onere.

3. L'annuo canone è di lire diciottomila duecento (L. 18,200).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete nei modi stabiliti dal regolamento approvato col R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

5. Chiunque intenda concorrere allo appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova di aver depositato a garanzia della medesima nella tesoreria provinciale una somma uguale ad un sesto del surriferito annuo canone.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia. Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persona da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza in Salerno saranno ostensibili i capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal Ministero delle finanze inviata all'intendente di finanza.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 10 del vegnente maggio, alle ore 12 meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo ai termini dell'articolo 98 del regolamento istesso.

10. La cauzione definitiva del contratto sarà corrispondente all'ammontare di sei dodicesimi del precitato annuo canone.

11. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto ai termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere.

12. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvo il disposto dell'art. 83 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Giornale di Salerno*, e pubblicato in questa città, nelle città principali del Regno e nel comune di Amalfi ed altrove.

Salerno, li 2 aprile 1872.

1614 *L'Intendente*: MASCILLI.

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata nel comune di Trezzano sul Naviglio, al n. 12, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Milano, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima, da esercitarsi nella località suddetta o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi nella suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di. . . .	L.	4748 »
» ai sali.	»	4969 80
E quindi in complesso di . . .	L.	9717 80

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, n. 459 (Serie 2ª).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da 50 centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore. I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 9 maggio 1872.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per la inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Milano, dall'Intendenza di finanza, addì 2 aprile 1872.

1574 L'INTENDENTE.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI NAPOLI

Avviso d'asta in grado di ventesimo.

In seguito all'asta tenutasi il giorno 18 marzo ora scorso in questa Intendenza di finanza, essendo stato deliberato l'appalto delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai locali e fabbricati demaniali amministrati e dipendenti dal Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio e delle tasse sugli affari, sistenti entro la linea daziaria della città di Napoli, con la facoltà però all'Intendenza suddetta di estenderlo ai fabbricati in servizio di qualunque altra amministrazione governativa, mediante l'offerto ribasso del 21 per cento sui prezzi della tariffa annessa al capitolato delle condizioni, e sul prezzo di aggiudicazione provvisoria suddetto essendosi ottenuto in tempo utile una nuova offerta di ribasso del ventesimo, si fa noto che nel giorno 20 aprile corrente anno, alle ore 10 antimeridiane, si terranno nell'intendenza predetta nuovi incanti pubblici pel deliberamento definitivo dell'appalto in base all'offerto ribasso del 24 95 per cento sugli indicati prezzi di tariffa e sotto tutte le condizioni stabilite nell'avviso del primo incanto 27 febbraio ultimo.

Napoli, 3 aprile 1872.

1585 *Il Segretario*: G. PICCIRILLI.

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI SALERNO

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che nel giorno 18 del corrente mese di aprile, alle ore 10 ant., si procederà in Salerno, nell'ufficio suddetto, sito nel locale di San Francesco, avanti il commissario di guerra della divisione, allo appalto per la provvista periodica del grano occorrente per l'ordinario servizio di un quadrimestre al panificio militare di Salerno, come dalla seguente

DIMOSTRAZIONE delle provviste di Grano da effettuarsi col mezzo di pubblici incanti.

Dimostrazione dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedersi		Num. dei lotti	Quantità di cadun lotto (Quintali)	Prezzo per ogni quintale	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadun lotto	TEMPO UTILE per le consegne
	Qualità	Quantità totale (Quintali)						
Salerno	Romanelle crivellato	1800	18	100	L. 35	3	L. 200	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni, coll'intervallo però di 10 giorni dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.

Il grano dovrà essere del raccolto dell'anno decorso.

Volendosi indicare a base degli appalti un prezzo normale di massima, si è fissato quello di L. 35 per quintale, quale prezzo però verrà nel giorno in cui sarà aperto l'incanto modificato secondo le condizioni dei mercati dal maggiore o minore ribasso segnato nella scheda segreta.

Il campione per la qualità del grano a provvedersi è visibile nell'ufficio d'Intendenza militare di Salerno.

L'impresa baserà sui capitoli generali e speciali ostensibili nel detto ufficio e negli altri delle città dove seguirà la pubblicazione del presente avviso, quali capitoli formeranno parte integrale del contratto.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito scritto su carta da bollo da 1 lira, firmato e suggellato, proporrà il ribasso di un tanto per ogni lire cento maggiormente superiore o pari almeno a quello indicato nella scheda segreta del Ministero della guerra, che nel giorno dell'incanto sarà depositata sul tavolo per aprirsi dopo riconosciuti tutti i partiti presentati.

I fatali ossia termine utile per esibire un ribasso non inferiore al ventesimo dei prezzi d'aggiudicazione, nello interesse del servizio, vengono ridotti a 5 giorni, decorribili dall'ora in cui seguirà il deliberamento.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, a loro piacimento, e per essere ammessi a far partiti dovranno anzitutto presentare la ricevuta del deposito provvisorio, quale deposito verrà pei deliberatari convertito poi in definitivo nella Cassa dei depositi e prestiti.

Se il deposito viene fatto con cartelle del Debito Pubblico, questi titoli saranno ricevuti pel solo valore del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui vengono depositati.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare anche i loro partiti a qualunque ufficio d'Intendenza militare, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Intendenza pel giorno dell'incanto e prima dell'apertura della scheda del Ministero, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Le spese tutte di pubblicazione, di affissione, d'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed in quella della provincia, degli avvisi d'asta, di carta bollata, di copia, di diritti di cancelleria per la stipulazione dei contratti, nonchè la relativa tassa di registro, secondo le leggi vigenti, sono a carico dei deliberatari.

Salerno, 3 aprile 1872.

Per detta Intendenza militare
1626 *Il Sottocommissario di Guerra:* GIALINÀ.

INTENDENZA DI FINANZA IN VERONA

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita di generi di privativa situata in questo comune esterno, contrada Tomba, la quale deve effettuare le leve dei generi presso la dispensa di Verona, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima, da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di . .	L.	818 55
» ai sali	»	119 88
E quindi in complesso di . .	L.	938 43

L'esercizio sarà conferito a norma del R. decreto 2 di settembre 1871 n. 459, (serie seconda).

Chi intendesse aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da 50 centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore. I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a giorni 30 da quello della pubblicazione, trascorso il quale le istanze prodotte non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per la inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali, a norma del menzionato decreto reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Verona, 31 marzo 1872.

1528 *L'Intendente*: BOERI.

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita di generi di privativa situata nel comune di Fabriano, al n. 2, la quale deve effettuare le leve dei detti generi dal magazzino di Fabriano, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi in detta rivendita nell'anno precedente è stato:

Riguardo ai tabacchi di	L.	4662 65
» al sale di	»	4869 60
E quindi in complesso . .	L.	9532 25

L'esercizio sarà conferito a norma del R. decreto 2 settembre 1871, num. 459 (serie seconda).

Chi intendesse aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in carta da bollo da 50 centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono provvisti.

Il termine del concorso è fissato di un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Ancona, 10 aprile 1872.

Per l'Intendente di Finanza
1539 *Il 1° Segretario reggente:* A. CASARI.

DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano, sezione seconda, autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in altra al portatore la rendita di cui nel certificato num. 16418 di lire settanta, consolidato cinque per cento, inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore di Cavadini Lodovina vedova Mariani del fu Giuseppe, alla quale successero *ab intestato* i di lei fratelli Noè e Casimiro Cavadini fu Giuseppe per un quinto cadauno; Rachele Capelli fu Antonio di lei nipote per altro quinto; Noemi Gaetano, Giulia, Gerolamo e Giuseppe Cavadini fu Abbondio altri di lei nipoti, per altro quinto; Porro Giuseppe fu Pietro, di lei pronipote per altro quinto; a riguardo poi di quest'ultimo quinto spettante al Giuseppe Porro di età minore sarà tenuta la madre Amalia Giobbia a giustificare sotto sua responsabilità il cauto reimpiego; fatta facoltà in fine alla Direzione del Debito Pubblico di rilasciare il nuovo certificato al portatore al coerede Noemi Cavadini, a ciò autorizzato da tutti gli altri interessati residenti in Milano.

Milano, li 12 febbraio 1872.

TAGLIABUE, vicepres.
1305 D'ADDA, vicecanc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con decreto 4 marzo 1872, sul ricorso sporto da Luigia Bertolotti, Clemente, Leone e Giulio, madre e figli Barberis, residenti in Torino, nella loro qualità di eredi questi e usufruttuaria per 1/4 quella dell'eredità del rispettivo padre e marito banchiere cav. Gio. Battista Barberis del fu Antonio, deceduto in Torino ove era domiciliato, ha autorizzato la traslazione dei seguenti certificati di rendita del consolidato italiano 5 p. 100 (legge 10 luglio 1861 e Regio decreto 28 stesso mese ed anno) intestati al suddetto fu banchiere cav. Gio. Battista Barberis:

1° Certificato 4 agosto 1862 col numero d'iscrizione 28,458, della rendita di L. 1500;

2° 14 marzo 1864, col n. 82,183, rendita di L. 245;

3° colla stessa data e col n. 82,184, rendita di L. 495.

E tale traslazione eseguire in tre altri certificati gravati dalle stesse annotazioni di vincolo esistenti nei primi e intestati collettivamente ai sunnominati tre fratelli coricorrenti Barberis Clemente, Leone e Giulio, e da rilasciarsi ad esso Giulio Barberis, terzogenito, banchiere in Torino.

1228 V. L. BALDIOLI, p. c.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Con decreto della prima sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli del dì 6 marzo 1872, la Direzione Generale del Debito Pubblico d'Italia è stata autorizzata a ritirare i mandati di cui appresso, rilasciandone invece uno solo per la somma complessiva di lire 177 70 intestato ai germani Giuseppe ed Antonio Costa fu Ottavio, e ad eseguire la traslazione e tramutamento dei seguenti certificati di rendita 5 per cento, cioè:

N. 38200, per lire 25, intestato a Mazzarotta-Sergio, Giuseppa, Giovanna Maria, Clementina e Maria Errichetta fu Gennaro minori sotto l'amministrazione della loro madre Jasimone Angela, col relativo mandato di rendita sotto il numero 1785.

N. 38179, per lire 65, intestato a Costa Candida fu Ignazio col relativo mandato n. 1737.

N. 38175, per lire 50, intestato a Gennaro ed altri germani Mazzarotta-Sergio fu Giuseppe, col mandato num. 1733.

N. 38181, per lire 65, intestato a Costa Giuseppe, Antonio e Giovanna fu Ottavio.

N. 38178, per lire 50, intestato ai medesimi.

N. 38184, per lire 335, intestato a Costa Giuseppe, Antonio e Giovanna fu Ottavio, a Costa Francesco e Maria Giuseppa fu Domenico, a Costa Maria fu Ignazio, a Francesco ed altri germani Mazzarotta-Sergio fu Giuseppe; ed a Mazzarotta-Sergio Giovanna Maria, Maria Errichetta, Giuseppa Maria, e Maria Clementina fu Gennaro sotto l'amministrazione di Jasimone Angela loro madre, col relativo mandato di rendita n. 1773.

N. 38183, per lire 40, intestato ai medesimi col mandato di rendita n. 1771.

N. 38176, per lire 25, intestato a Maria Costa fu Ignazio, col mandato di rendita n. 1745.

N. 38180, per lire 65, intestato a Costa Domenico fu Ignazio, col mandato di rendita n. 1739.

N. 38182, per lire 65, intestato a Maria Costa fu Ignazio, col relativo mandato n. 1743.

E num. 38202, per lire 25, intestato a Costa Francesco fu Domenico, vincolato per ipoteca a favore del detto Domenico o a chi per lui. Quale vincolo è stato rimosso dal tribunale.

La detta rendita nel complesso di lire 1600 il tribunale ha disposto che sia intestata per lire 25 ai minori Berlingieri Errico e Carolina sotto l'amministrazione del loro genitore Luigi. — Per lire 70 per ciascuno a Costa Giuseppe, Antonio e Giovanna fu Ottavio. — Per lire 70 a Costa Maria Giuseppa fu Domenico. — Per lire 65 a Mazzarotta-Sergio Maria fu Giuseppe. — Lire 20 per ciascuno a Mazzarotta-Sergio Carmela, Francesco, Ignazio e Carolina fu Giuseppe. — Lire 25 a Mazzarotta-Sergio, Marianna fu Giuseppe. — Lire 15 per ciascuna a Mazzarotta-Sergio Maria Clementina, Giovanna e Giuseppa fu Gennaro, — E lire 290 in cartelle al latore da consegnarsi ai germani Giuseppe ed Antonio Costa fu Ottavio. 1221

NOTIFICAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Alla richiesta di Giovanni Oneto fu Stefano, domiciliato e residente in Genova, si notifica per gli effetti che di legge,

Che il tribunale civile e correzionale di Genova con sua ordinanza 7 marzo 1872 firmata Speroni ff. di presidente ha dichiarato che Rosa Canepa fu Emanuele vedova in prime nozze di Copello Francesco moglie in seconde dell'instante Giovanni Oneto si rese defunta il 25 luglio 1868 *ab intestato*, lasciando per unico suo figlio di primo letto Emanuele Copello sottotenente nel 43° reggimento fanteria, e che a quest'ultimo spetta il diritto di svincolare, e per esso al richiedente Oneto suo subingredito in forza dell'instromento di quitanza 14 settembre 1871 rogato Bianchi, il certificato 86106, della rendita annua sul Debito Pubblico del Regno d'Italia di lire 220, inscritta a nome dell'Oneto, e vincolata ad ipoteca in guarentigia della dote e delle ragioni dotali della fu Rosa Canepa. 1323

INTENDENZA DI FINANZA DI ALESSANDRIA

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita di generi di privativa situata nel comune di Castelletto d'Orba, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Novi Ligure, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata.

Il prodotto lordo della suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di.	L.	902 40
Indennità trasporti del sale	»	575 »

L'esercizio verrà conferito a norma del R. decreto 2 settembre 1871, n. 459.

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da centesimi 50, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici, provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore. I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importare della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 10 maggio 1872.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Alessandria, 4 aprile 1872.

1575 L'INTENDENTE.

SOCIETÀ ROMANA DEGLI OMNIBUS

AVVISO.

I signori azionisti della Società suddetta sono convocati a forma dell'art. 22 dello statuto sociale in assemblea generale per il giorno 9 maggio prossimo futuro, alle ore 4 pomeridiane, nel locale che verrà indicato nelle schede di ammissione. Le suddette schede saranno rilasciate ai signori soci nell'officio della Società, posto in piazza di Sant'Ignazio, num. 171, otto giorni innanzi a quello come sopra destinato mediante la presentazione de'titoli definitivi nel numero stabilito dall'art. 24 dello statuto disopra richiamato.

Roma, li . . aprile 1872.

1619 *Il Gestore*: GIOVANNI MUGÈ.

BANCA DEL PICCOLO COMMERCIO

Sono invitati gli azionisti ad intervenire all'adunanza generale che verrà tenuta nella sede della Banca in Roma, situata in via delle Copelle, num. 35, nel giorno di domenica 14 aprile prossimo, alle ore 10 ant. Per essere ammesso all'adunanza occorre depositare i titoli almeno tre giorni prima della riunione, all'impiegato addetto al ricevimento.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio del decorso anno 1871.
2. Riparto della quota degli utili risultanti dal bilancio stesso.

Roma, li 30 marzo 1872.

1517 GAETANO BARBOSI e C.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE DI VELLETRI.

Eugenio Faostini, domiciliato in Roma, rappresentato dal sottoscritto procuratore ha presentato fin dal giorno sei del corrente aprile 1872, istanza all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile di Velletri per la nomina di un perito che debba procedere alla stima del bene stabile appresso descritto allo scopo di eseguire la espropriazione forzata del medesimo a favore dell'istante signor Eugenio Faostini, ed a danno del signor Francesco Fatigati, domiciliato a Terracina, ed al quale in virtù di ordinanza di mano regia rilasciata dal tribunale civile di Velletri li 14 giugno 1869, si fece precetto ed ingiunzione il giorno 13 ottobre 1871 di pagare al creditore Faostini come amministratore camerale a tutto l'anno 1867 della passata provincia di Velletri nel termine di giorni trenta successivi, la somma di lire duemila cento quattro e centesimi 30, con avvertimento che non pagando si sarebbe proceduto contro di esso alla espropriazione forzata del seguente bene stabile, cioè:

Tenuta, posta nel territorio di Terracina, contrada San Martino e Ceccaccio, confinante col fiume Grosso, col fiume Rinchiuso, col Mortacino, Strangola e Canneta, fiume Nuovo ed eredi di Angelo Capponi, salvi, ecc., distinta con i numeri di mappa 43 al 46 a tutto il 51, e dal 53 a tutto il 58, come dal certificato catastale.

Velletri, li 7 aprile 1872.

1582 LUIGI dott. PELLICCIA, proc.

AVVISO.

Il sottoscritto avendo ottenuto facoltà di riprodurre in fotografia il ritratto del *grande Mazzini*, or ora rapitoci da inesorabile morte, intende valersi di tutti i diritti di autore che la legge accorda, essendosi a tale effetto posto in regola con le autorità competenti. Intende quindi di procedere rigorosamente contro chiunque ardisse riprodurre il detto ritratto, non tanto nell'interesse proprio, quanto nell'interesse dell'arte.

Dallo stabilimento fotografico, posto in Pisa, sotto Borgo, num. 10 in giardino palazzo Toscanelli.

GIOVANNI ALINARI, *fotografo*.

N. B. nelle fotografie trovasi scritto: *Riproduzione proibita — Proprietà artistica.* 1592

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*).

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Avellino

Certifica che il sullodato tribunale con sua deliberazione del dieci febbraio mille ottocento settantadue, disponeva quanto appresso:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato signor Cosentini ordina che la rendita nominativa del valore di lire trecentoventi intestata al signor Gennaro Moscati, contenuta nel certificato del dieci novembre mille ottocento sessantaquattro, numero 101079, sia ora trasferita in testa ai di lui figliuoli Alfonso e Francesco Moscati. All'uopo nomina l'agente di cambio sig. Pasquale Marrucco per eseguire le operazioni come sopra disposte.

Certifica inoltre che con altra deliberazione del diecisette febbraio detto mese ed anno il tribunale rettificando un errore incorso nella precedente deliberazione dispose come segue:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato signor D'Angelo, rettifica l'errore incorso nella precedente deliberazione del dieci andante mese di febbraio, e dichiara che ove nella stessa leggesi il nome di Alfonso Moscati, si legga invece quello di Domenico Antonio Moscati figliuolo del fu Gennaro Moscati.

A richiesta del procuratore signor Cesare Caruso si rilascia il presente oggi quattro marzo mille ottocento settantadue.

Il cancelliere del tribunale
1170 GIUSEPPE COTTICELLI.

PRETURA DEL 4° MANDAMENTO DI ROMA.

Li signori Achille, Luigia, Annunziata e Giuditta fratello e sorelle Capotondi, del fu Bernardino, residenti in Roma, il primo via dell'Arco della Ciambella, num. sei, la seconda piazza della cancelleria, numero ottantasei, e le altre due via del Governo Vecchio, numero nove, la Giuditta ammogliata col signor Pietro Bucci, con atto in data del diciotto marzo prossimo passato, ricevuto nella cancelleria della pretura del quarto mandamento di detta città, dichiararono di volere accettare col beneficio dell'inventario l'eredità del loro fratello germano Giuseppe deceduto *ab intestato* in Roma, via del Governo Vecchio, numero trentanove, il giorno ventitrè novembre mille ottocento settantuno.

Roma, 5 aprile mille ottocento settantadue.

1593 VITTORIO GATTI, canc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con decreto 5 marzo 1872:

Sul ricorso di Serafina Donalisio, moglie di Felice Spilmann, e di Luigi Serafino e damigella Giuseppina, fratello e sorella Caracciolo, residenti tutti in Torino;

Riconosciuti i ricorrenti quali unici eredi della damigella Marianna Donalisio del fu Vincenzo, loro rispettiva sorella e zia, deceduta in Torino ove era domiciliata, cioè per una metà la Donalisio Spilmann e per l'altra metà i Caracciolo,

Ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno ad operare il tramutamento in cartelle al portatore secondo la domanda che faranno i ricorrenti, dei due certificati di rendita sul Debito Pubblico del Regno 5 p. 100 (legge 11 luglio 1861 e Regio decreto stesso mese ed anno) intestati alla suddetta fu Donalisio damigella Marianna, l'uno colla data d'iscrizione 22 aprile 1862, n. 10965, per la rendita di L. 60, e l'altro 3 febbraio 1862, numero 1659, per la rendita di L. 20.

1227 V. L. BALDIOLI, p. c.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Nella successione *ab intestato* del fu Giovanni Ruggio fu Antonio

Il tribunale di Napoli con deliberazione 21 febbraio 1872 ordina che sia venduto il certificato di rendita d'annue lire venti, numero ventiduemila seicento trentasei, intestato al signor Giovanni Ruggio, destina per tale operazione il Regio agente di cambio Brando Edoardo il quale consegnerà libero il prezzo della rendita venduta alla signora Clemenza Cherloneix vedova del Giovanni Ruggio.

1605 DIEGO RUGGIO.

ESTRATTO DI DECRETO. 1397
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Lecce, seconda sezione, ordina che la cauzione di lire 200 depositata dal defunto Vito Niccola Marinossi per libertà provvisoria nella Cassa dei depositi e prestiti, giusta il certificato dell'intendente di finanze di Lecce del 16 decembre 1869, num. 1332 sia svincolata a beneficio degli unici eredi di esso Marinossi Pasquale e Francesco Marinossi fu Vincenzo macellai in Brindisi.

Di commissione FRANCESCO VASSALLI.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(2ª *pubblicazione*)

Ad istanza di Miotti Andrea fu Giuseppe e LL. CO. il tribunale civile e correzionale di Sondrio con sentenza 6 febbraio 1872 ha dichiarato l'assenza di Fornonzini Gio. Battista fu Gio. Battista di detta città.

959 AVV. LUIGI SERTOLI, proc. off.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi, 4.